


Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 19 febbraio 1996

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 33

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1996.

Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1996. — Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali		Pag. 5
 ALLEGATO I:		
Parte A - Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutti gli Stati membri	»	21
Parte B - Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette	»	24
 ALLEGATO II:		
Parte A - Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutti gli Stati membri se presenti su determinati vegetali o prodotti vegetali	»	25
Parte B - Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione o la diffusione in alcune zone protette se presenti su determinati vegetali o prodotti vegetali	»	39
 ALLEGATO III:		
Parte A - Vegetali, prodotti vegetali ad altre voci di cui è vietata l'introduzione in tutti gli Stati membri	»	42
Parte B - Vegetali, prodotti vegetali ad altre voci di cui è vietata l'introduzione in alcune zone protette	»	44
 ALLEGATO IV:		
Parte A - Requisiti particolari che devono essere richiesti da tutti gli Stati membri per l'introduzione e il movimento sul loro territorio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci	»	46
Parte B - Requisiti particolari che devono essere richiesti da tutti gli Stati membri per l'introduzione e il movimento in alcune zone protette di vegetali, prodotti vegetali e altre voci	»	115
 ALLEGATO V - Vegetali, prodotti vegetali e altre voci che devono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria - nel luogo di produzione per poter essere spostati nel territorio comunitario, se sono originari della Comunità, - oppure a ispezione fitosanitaria nel Paese di origine o nel Paese spedite se non sono originari della Comunità per poter essere introdotti nel territorio comunitario:		
Parte A - Vegetali, prodotti vegetali e altri voci originari della Comunità	»	133
Parte B - Vegetali, prodotti vegetali ed altri voci originari di territori diversi da quelli indicati nella parte A	»	137

	<i>Pag.</i>	
ALLEGATO VI - Zone della Comunità riconosciute come «zone protette» nei confronti dei rispettivi organismi nocivi	142	
ALLEGATO VII -	»	146
ALLEGATO VIII -	»	146
ALLEGATO IX - Richiesta di iscrizione al registro ufficiale dei produttori	»	147
ALLEGATO X - Certificato, di iscrizione al registro dei produttori	»	153
ALLEGATO XI - Registro dei vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi	»	154
ALLEGATO XII - Richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE . .	»	157
ALLEGATO XIII - Passaporto delle piante CEE	»	162
ALLEGATO XIV - Notifica di intercettazione di una spedizione proveniente da un paese terzo	»	166
ALLEGATO XV -	»	167
ALLEGATO XVI - Lettera di autorizzazione	»	170
ALLEGATO XVII - Misure di quarantena ed esame per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati allo svincolo della quarantena:		
Parte A - Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III della direttiva 77/93/CEE	»	171
Parte B - Vegetali, prodotti vegetali ed altri prodotti elencati negli allegati II e IV della direttiva 77/93/CEE	»	176

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 1996.

Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione delle predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e successive modifiche;

Vista la legge 9 marzo 1955, n. 471 concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante;

Vista la direttiva 77/93/CEE del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Viste le direttive del Consiglio n. 80/392/CEE del 18 marzo 1980, n. 80/393/CEE del 18 marzo 1980, n. 81/7/CEE del 1° gennaio 1981, n. 84/378/CEE del 28 giugno 1984, n. 85/173/CEE del 28 febbraio 1985, n. 85/574/CEE del 19 dicembre 1985, n. 86/651/CEE del 18 dicembre 1986, n. 87/298/CEE del 2 marzo 1987, n. 88/572/CEE del 14 novembre 1988, n. 89/359/CEE del 29 maggio 1989, n. 89/439/CEE del 29 giugno 1989, n. 90/168/CEE del 26 marzo 1990, n. 90/654/CEE del 4 dicembre 1990, n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, n. 92/98/CEE del 16 novembre 1992, che modificano la direttiva n. 77/93/CEE;

Viste le direttive della Commissione n. 86/545/CEE del 29 ottobre 1986, n. 86/546/CEE del 29 ottobre 1986, n. 86/547/CEE del 29 ottobre 1986, n. 88/271/CEE del 5 aprile 1988, n. 88/272/CEE dell'8 aprile 1988, n. 88/430/CEE del 1° luglio 1988, n. 89/83/CEE del 5 gennaio 1989, n. 90/80/CEE e 90/113/CEE del 19 febbraio 1990, n. 90/490/CEE del 25 settembre 1990, n. 90/506/CEE del 26 settembre 1990, n. 91/27/CEE del 19 dicembre 1990, n. 91/102/CEE del 18 febbraio 1991, n. 91/103/CEE del 18 febbraio 1991, n. 91/660/CEE del 6 dicembre 1991, n. 91/661/CEE del 6 dicembre 1991, n. 92/10/CEE del 19 febbraio 1992, n. 92/70/CEE del 30 luglio 1992, n. 92/76/CEE del 6 ottobre 1992, n. 92/90/CEE del 3 novembre 1992, n. 92/103/CEE del 1° dicembre 1992, n. 92/105/CEE del 3 dicembre 1992, n. 93/50/CEE del 24 giugno 1993, n. 93/51/CEE del 24 giugno 1993, n. 93/106/CEE del 29 novembre 1993 e n. 93/110/CEE del 9 dicembre 1993 che modificano la direttiva n. 77/93/CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che recepisce le direttive sopraindicate;

Visto l'articolo 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 94/3/CE del 21 gennaio 1994, 95/4/CE del 21 febbraio 1995, 95/40/CE del 19 luglio 1995, 95/41/CE del 19 luglio 1995, 95/44/CE del 26 luglio 1995, e la direttiva del Consiglio 94/13/CE del 29 marzo 1994, ai sensi dell'articolo 8, punto 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 536, sopramenzionato;

Ritenuta pertanto l'opportunità di unificare ed integrare le disposizioni fitosanitarie contenute nel citato decreto ministeriale 22 dicembre 1993;

Decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Il presente decreto ha per oggetto le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Art. 2.

Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) vegetali: le piante vive o le parti vive di piante, comprese le sementi.

Le parti vive di piante comprendono:

i frutti, in senso botanico, ad eccezione di quelli conservati mediante surgelamento;

le verdure, ad eccezione di quelle conservate mediante surgelamento;

i tuberi, i bulbi, i rizomi e i cormi;

i fiori recisi;

i rami con foglie, gli alberi tagliati con foglie;

le colture di tessuti vegetali.

Per sementi si intendono i semi in senso botanico, ad eccezione di quelli non destinati alla semina;

b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;

c) piantagione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;

d) vegetali destinati alla piantagione:

vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione;

vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;

e) organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali che appartengono al regno animale o vegetale o si presentano sotto forma di virus o micoplasmi e altri agenti patogeni;

f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare che le disposizioni previste dal presente decreto sono state rispettate;

g) zona protetta: una zona della Comunità,

nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, non siano insediati uno o più organismi nocivi menzionati nel presente decreto e insediati in una o più parti della Comunità, o

nella quale esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico non siano insediati nella Comunità;

h) constatazione o misura ufficiale: constatazione effettuata o provvedimento adottato dagli agenti dei servizi ufficiali per la protezione dei vegetali o, sotto la loro responsabilità, da altre persone all'uopo ufficialmente incaricate;

i) centro aziendale: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;

l) Paesi membri: Paesi membri della Comunità economica europea, ad eccezione di Ceuta e Melilla;

m) Paesi terzi: Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea;

n) mercato locale: commercializzazione effettuata dai «piccoli produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove è ubicata l'azienda.

Art. 3.

Salvo espressa disposizione contraria, il presente decreto riguarda il legname soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente, la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se si presenta sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.

Fatte salve le disposizioni relative all'allegato V il legname, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, compreso anche quando serve per la cassetta, la compartimentazione o la confezione di materiale di imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.

Art. 4.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci trasportate direttamente dai viaggiatori provenienti dai Paesi terzi con qualsiasi mezzo.

TITOLO II

Proibizioni e restrizioni

Art. 5.

È vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, del presente decreto.

Art. 6.

È vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette, previste nell'allegato VI, degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.

Art. 7.

È vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, sia che si trovino presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati, sia che si trovino allo stato isolato.

Art. 8.

È vietata l'introduzione e la diffusione, nelle corrispondenti zone protette, degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte B, se presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati.

Art. 9.

È vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato III, parte A, qualora siano originari dei Paesi ivi indicati.

Art. 10.

È vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nelle corrispondenti zone protette, dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato III, parte B.

TITOLO III

Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione

Art. 11.

I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, e le sementi elencate nell'allegato IV, parte A, sez. II, per poter circolare devono essere ufficialmente ispezionati da parte dei servizi fitosanitari regionali al fine di accertare:

- a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato I, parte A;
- b) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;
- c) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.

Art. 12.

Le ispezioni previste dall'articolo precedente devono:

- a) riguardare gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;
- b) essere effettuate nell'azienda, preferibilmente nel luogo di produzione;
- c) essere effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.

Art. 13.

Se dalle ispezioni previste dall'articolo 11 risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto siano soddisfatte, il servizio fitosanitario competente autorizza ufficialmente il produttore ad utilizzare i relativi passaporti delle piante per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, parte A.

Art. 14.

Qualora si ritenga, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11 ed eseguita conformemente all'articolo 12, che le condizioni ivi stabilite non siano soddisfatte l'autorizzazione all'uso del passaporto non viene rilasciata, fatto salvo il comma seguente.

Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati dell'ispezione, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato, non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma precedente non si applica alla parte in questione.

Art. 15.

Per i casi in cui si applica il comma 1 dell'articolo 14, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

- trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'appropriato passaporto delle piante, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;
- autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari;
- autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;
- distruzione.

Art. 16.

Nei casi in cui si applica l'articolo 14 le attività del produttore sono totalmente o parzialmente sospese, finché non sia accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.

Art. 17.

Al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito dagli articoli 25 e 31 i servizi fitosanitari regionali dispongono controlli ufficiali.

Tali controlli debbono essere eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengono trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci;
- controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti;
- controlli saltuari, contestualmente ad altri controlli documentari, effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.

I controlli devono essere sistematici nelle aziende iscritte nel registro ufficiale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, ed essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni del presente decreto.

Art. 18.

Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente all'articolo 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'articolo 15.

TITOLO IV

Registrazione dei produttori

Art. 19.

Ai sensi dell'articolo 6, punto 1., del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 devono essere iscritti nei registri dei produttori:

i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione, gli importatori o altri (in seguito indicate «ditte») che producono o commercializzano i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, e le sementi di cui all'allegato IV, parte A sezione II;

i produttori, oppure i centri di raccolta collettivi e i centri di spedizione, che commercializzano tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo e frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali.

Sono esonerati dall'iscrizione nei registri i «piccoli produttori», cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità siano destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali.

I soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di presentare ai servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di «piccoli produttori».

Sono altresì esonerati dall'iscrizione nei registri i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali.

Art. 20.

Le ditte devono presentare le richieste di iscrizione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove hanno sede legale, utilizzando i modelli conformi all'allegato IX del presente decreto.

Qualora le ditte posseggano centri aziendali in regioni diverse da quella in cui hanno la sede legale, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun servizio fitosanitario regionale competente.

Il servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti nonché l'impegno ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 21 del presente decreto, provvede all'iscrizione delle ditte nel registro dei produttori, dandone comunicazione agli interessati utilizzando il modello conforme all'allegato X, nel quale si riporta il codice di registrazione del produttore, costituito dalla partita IVA oppure dal codice fiscale nei casi previsti dalla legge.

Il servizio fitosanitario regionale non procederà all'iscrizione o la sospenderà nei casi in cui non si siano verificate le condizioni di cui all'articolo 21.

Le ditte sono tenute a comunicare tempestivamente al servizio fitosanitario regionale tutte le variazioni avvenute successivamente all'iscrizione utilizzando il modello conforme all'allegato IX.

I servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al registro regionale dei produttori al servizio fitosanitario centrale per la tenuta del registro nazionale dei produttori, secondo le modalità che verranno stabilite.

Art. 21.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992, i produttori sono vincolati ai seguenti obblighi:

a) tenere presso il centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati di cui all'articolo 19;

b) tenere presso il centro aziendale un registro, di cui all'articolo 7, lettera d) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 536, conforme all'allegato XI o ad altro modello utilizzato dagli operatori, comunque integrato con i dati richiesti, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali;

- c) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il servizio fitosanitario competente per territorio;
- d) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal servizio fitosanitario regionale;
- e) collaborare in altri modi con il servizio fitosanitario regionale.

Il servizio fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione delle ditte nel registro dei produttori, fatte salve le normative vigenti, può stabilire altri obblighi di ordine generale al fine di facilitare la valutazione della situazione fitosanitaria nell'azienda.

Le ditte che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolate solamente al rispetto dell'obbligo di cui alla lettera e) del presente articolo.

Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri, non rientranti nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui alle lettere b) ed e) del presente articolo.

Art. 22.

Dopo la registrazione, le ditte possono essere assoggettate, su indicazione dei servizi fitosanitari regionali competenti, ad obblighi finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria dell'azienda e alla salvaguardia dell'identità del materiale, fino a quando non sia stato apposto il passaporto delle piante su detto materiale.

Questi obblighi specifici possono comportare vari tipi di interventi:

esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione, trattamento, marcatura (etichettatura) o distruzione e qualsiasi altra misura specificamente richiesta ai sensi dell'allegato IV, parte A, sez. II, o dell'allegato IV, parte B.

Art. 23.

I servizi fitosanitari regionali verificano l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 21 esaminando periodicamente, almeno una volta all'anno, il registro e i documenti relativi.

Art. 24.

I servizi fitosanitari regionali, nel caso che le ditte non soddisfino più agli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del presente decreto, ne sospendono l'iscrizione al registro nazionale dei produttori, dandone comunicazione al servizio fitosanitario centrale.

TITOLO V

Passaporto delle piante

Art. 25.

I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del presente decreto, possono circolare solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante.

Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, di cui al comma precedente, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o consumati durante il trasporto, possono circolare anche se non sono accompagnati dal passaporto delle piante, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

Art. 26.

Le ditte, iscritte nel registro dei produttori, che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, mediante il modello di cui all'allegato XII del presente decreto.

Qualora le ditte posseggano centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, devono presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun servizio fitosanitario regionale competente.

Art. 27.

Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta ufficiale conformemente ai modelli (tipi A, B e C) di cui all'allegato XIII B contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII A.

Le etichette ufficiali devono essere realizzate in materiale non deteriorabile ed essere stampate e conservate a cura delle ditte utilizzatrici, sotto il controllo dei servizi fitosanitari regionali e possono essere integrate con i dati previsti in altre etichettature utilizzate per la commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione.

Il passaporto delle piante deve essere compilato, in ogni sua parte, a macchina o in stampatello con inchiostro indelebile indicando, con il nome latino, la denominazione botanica dei vegetali e prodotti vegetali. Detto passaporto è invalidato qualora contenga cancellature o modifiche non convalidate.

Art. 28.

È altresì consentito l'uso del passaporto «semplificato» costituito da un'etichetta ufficiale conforme al modello di cui all'allegato XIII C, contenente almeno le informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII A, nonché da un documento di accompagnamento, utilizzato per fini commerciali, contenente almeno le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII A.

L'etichetta ufficiale che costituisce parte integrante del passaporto semplificato può accompagnare una partita di vegetali anche non omogenei, a condizione che il documento di accompagnamento descriva i generi, le specie qualora richieste, nonché le quantità dei vegetali che costituiscono la partita in questione.

Art. 29.

Le ditte provvedono, sotto la loro responsabilità, ad apporre sui vegetali, sui prodotti vegetali o altre voci, sui loro imballaggi o sui veicoli di trasporto il passaporto delle piante, in modo da impedirne il reimpiego.

Qualora sia necessario per una ditta restituire una frazione di una partita di vegetali e prodotti vegetali accompagnata dal passaporto delle piante, detti vegetali possono circolare accompagnati solo dalla fotocopia del passaporto originario. La ditta interessata dovrà informare preventivamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio, nel quale ritornano i vegetali in questione, conservando copia di detta comunicazione.

Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti pertinenti per almeno un anno.

I produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante, ad eccezione delle confezioni di *Phaseolus vulgaris* e *Dolichos spp.* superiori ad 1 chilogrammo di peso.

Art. 30.

Un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice del produttore originario, deve essere emesso in luogo di quello originario:

in caso o di ripartizione delle forniture o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV;

su richiesta di una ditta iscritta nel registro ufficiale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve riportare, oltre al codice del produttore originario, la dicitura «ZP».

I servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio nel quale è situato il centro aziendale richiedente, possono concedere l'autorizzazione specifica all'uso del passaporto di sostituzione alle ditte che offrono garanzie circa l'identità dei prodotti e l'assenza di rischi fitosanitari.

TITOLO VI

Zone protette

Art. 31.

L'introduzione e la circolazione nelle corrispondenti zone protette dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, possono avvenire qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in tale parte dell'allegato.

I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano è apposto un passaporto delle piante valido per tali zone.

Art. 32.

L'autorizzazione di cui all'articolo 13 dovrà specificare la validità per eventuali zone protette che riguardano i prodotti controllati.

Qualora i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte A, originari dei Paesi terzi, siano destinati a zone protette, l'importatore deve fare specifica richiesta, presso il punto di entrata, affinché l'ispezione fitosanitaria per l'importazione verifichi l'idoneità di tali vegetali all'introduzione nelle relative zone protette. Tale idoneità deve essere specificamente riportata sul certificato fitosanitario per l'importazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante.

Art. 33.

Quando i vegetali i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II, non originari di una zona protetta, vengono spostati attraverso una zona protetta per una destinazione finale diversa e senza un passaporto delle piante valido per la medesima, devono essere osservate le condizioni seguenti:

l'imballaggio utilizzato o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui sopra, devono essere puliti e di natura tale da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

subito dopo il condizionamento l'imballaggio o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci in parola devono essere sigillati secondo rigorose norme fitosanitarie in modo da garantire che non vi siano rischi di diffusione di organismi nocivi nella zona protetta interessata e che l'identità resti immutata; l'imballaggio o il veicolo devono restare sigillati durante tutto il trasporto attraverso la zona protetta considerata;

i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci sopramenzionati devono essere accompagnati da un documento normalmente utilizzato a scopo commerciale, nel quale sia indicato che i prodotti suddetti provengono dall'esterno della zona protetta e che la loro destinazione finale si trovi al di fuori di detta zona.

Qualora nel corso di un controllo ufficiale eseguito all'interno della zona protetta venga constatato che i requisiti di cui al comma precedente non siano soddisfatti, i Servizi fitosanitari regionali prendono immediatamente, se del caso, le seguenti misure ufficiali:

sigillatura dell'imballaggio;

trasporto sotto controllo ufficiale dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci verso una destinazione al di fuori della zona protetta considerata.

applicazione delle sanzioni previste dal punto 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992.

TITOLO VII

Ispettori fitosanitari

Art. 34.

I controlli fitosanitari previsti dal presente decreto debbono essere effettuati da ispettori fitosanitari operanti presso i servizi fitosanitari regionali regolarmente iscritti nell'apposito registro, come previsto dal par. 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

Gli ispettori fitosanitari debbono essere provvisti di apposito documento di riconoscimento comprovante l'appartenenza al Servizio fitosanitario nazionale e l'iscrizione al registro di cui al precedente comma.

In fase di prima applicazione del presente decreto potranno essere iscritti nell'apposito registro i pubblici dipendenti in possesso della tessera di delegato speciale per le malattie delle piante rilasciata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 35.

Gli ispettori fitosanitari hanno accesso ai luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni documento correlato. Essi hanno le facoltà previste dagli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987, come indicato dal paragrafo 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

TITOLO VIII

Controlli fitosanitari all'importazione

Art. 36.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci ed i loro imballaggi e, se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati, indicati nell'allegato V, parte B, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, anche se destinati ad altri paesi membri, debbono essere ufficialmente ispezionati, totalmente o su campione rappresentativo, al fine di accertare:

che non siano contaminati da organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;

che i vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano elencati in quella parte dell'allegato;

che i vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencate nell'allegato IV, parte A, sezione I, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.

Art. 37.

I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'articolo precedente per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono altresì essere accompagnati da un certificato fitosanitario di esportazione emesso dal competente Servizio ufficiale per la protezione delle piante del Paese di origine.

Art. 38.

Qualora i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano stati immagazzinati o siano stati frazionati o abbiano subito una modificazione nell'imballaggio in un Paese terzo diverso da quello di produzione e conseguentemente siano stati esposti ad un rischio di contaminazione da organismi nocivi, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere accompagnati, oltre che dal certificato fitosanitario di esportazione rilasciato dal Paese di origine o da una sua copia conforme, dal certificato fitosanitario di riesportazione rilasciato dall'autorità competente del Paese rispeditore.

Art. 39.

Qualora i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte B, siano stati introdotti successivamente in più Paesi terzi e se in tali occasioni sono stati rilasciati più certificati fitosanitari, i prodotti in questione per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere accompagnati, oltre che dai certificati fitosanitari previsti dell'articolo precedente, dai seguenti documenti:

a) ultimo certificato fitosanitario di esportazione o sua copia conforme autenticata;

b) certificati fitosanitari di riesportazione anteriori all'ultimo certificato di riesportazione o loro copie conformi autenticate.

Art. 40.

Per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci compresi nell'allegato IV, parte A, per i quali si richiedono particolari requisiti che possono essere soddisfatti in luoghi diversi da quelli di origine il certificato fitosanitario previsto dall'articolo 37 può essere emesso dall'autorità competente del Paese in cui tali requisiti vengono soddisfatti, in particolare ciò si applica nel caso del legname se fra i requisiti particolari previsti dall'allegato IV, parte A, è sufficiente che sia eliminata la corteccia.

Art. 41.

I certificati fitosanitari rilasciati dai servizi fitosanitari competenti dei Paesi terzi debbono essere conformi ai modelli riprodotti negli allegati della convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO del 6 dicembre 1951 e successive modifiche, redatti almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Detti certificati devono essere emessi dalle autorità riconosciute a questo scopo dalla convenzione o, in caso di paesi non firmatari, sulla base delle leggi o dei regolamenti di detti paesi. Detti certificati non debbono essere stati compilati più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci a cui si riferiscono hanno lasciato il Paese esportatore o riesportatore.

Detti certificati devono essere redatti a macchina o in stampatello, tranne per quanto riguarda il timbro e la firma, senza contenere correzioni, aggiunte o cancellature che non siano state vidimate dall'autorità che li ha rilasciati, pena l'invalidità degli stessi. Per quanto attiene alla denominazione botanica dei vegetali e prodotti vegetali essa è obbligatoria e deve essere indicata in caratteri latini. I certificati devono essere prodotti in originale, con le eccezioni espressamente indicate negli articoli 38 e 39.

Art. 42.

Sui certificati fitosanitari di cui agli articoli precedenti, presentati al momento del controllo fitosanitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci a cui si riferiscono, deve essere apposto il timbro dell'Ufficio doganale presso il quale viene effettuato il controllo fitosanitario, che indichi il nome di tale ufficio e la data di entrata.

Art. 43.

I vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato VII del presente decreto e, se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati, provenienti da Paesi terzi, per essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere ispezionati ufficialmente su campione rappresentativo al fine di accertare che, in caso di infestazione da parte di organismi nocivi alle derrate immagazzinate, non sia presente un grado di infestazione elevato.

Art. 44.

Se, a seguito delle ispezioni sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, e nell'allegato VII risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario ne autorizza l'importazione, rilasciando apposito certificato fitosanitario per l'importazione da presentare all'autorità doganale.

Per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte B, l'importatore deve comunicare al Servizio fitosanitario regionale gli estremi dell'iscrizione al registro ufficiale di cui all'articolo 19; in tal caso e qualora ne ricorrano le condizioni, viene rilasciata copia del certificato fitosanitario di importazione, ove sarà indicato il numero di registrazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante ove previsto.

Detto certificato fitosanitario per l'importazione potrà sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano, della ditta importatrice in deroga all'art. 25.

Art. 45.

Qualora si ritenga, in esito alle ispezioni previste dagli articoli 36 e 43, che le condizioni stabilite dal presente decreto non siano soddisfatte, non si rilascia il certificato fitosanitario per l'importazione.

Nei casi in cui una parte della partita, a seguito dell'ispezione non presenti alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma precedente non si applica alla parte in questione.

Art. 46.

Per i casi in cui si applica l'articolo 45, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

trattamento adeguato, seguito dal rilascio del certificato fitosanitario di importazione se si ritiene che, come conseguenze del trattamento, siano state soddisfatte le condizioni prescritte;

separazione dei prodotti infetti e/o infestati dal resto della partita;

imposizione di un periodo di quarantena, finchè non siano disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali;

rifiuto o autorizzazione di spedizione verso una destinazione all'esterno dell'Unione Europea;

distruzione.

Per i casi in cui si applica il comma precedente, quarto trattino, i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione presentati al momento dell'introduzione dei vegetali e prodotti vegetali. All'atto dell'annullamento i predetti certificati devono riportare in prima pagina ed in modo visibile un timbro triangolare rosso con la dicitura «certificato annullato», nonchè l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data.

Le misure di intercettazione devono essere notificate, mediante apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario centrale non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui sono state adottate.

Art. 47.

Le partite provenienti dai Paesi terzi non contenenti, secondo quanto dichiarato, vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, possono essere ispezionate ufficialmente quando esista un serio motivo di ritenere che sia stata commessa un'infrazione delle regole a questo riguardo.

Se alla fine dell'ispezione rimangono dei dubbi relativi all'identità della merce, in particolare su genere, specie o origine, la partita sarà considerata contenere vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.

Art. 48.

Qualora, dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritenga che essi possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e II o di organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza sul territorio della Repubblica italiana, il servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure che si rendono necessarie e ne informa sollecitamente il servizio fitosanitario centrale.

Le misure di cui al comma precedente si applicano anche alla introduzione di organismi vivi isolati, non elencati negli allegati I e II, originari di paesi terzi.

TITOLO IX

Esportazione

Art. 49.

Gli ispettori fitosanitari provvederanno alle ispezioni dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso i paesi terzi rilasciando un certificato di esportazione conformemente alle esigenze dei paesi destinatari.

In caso di rispedizione sarà rilasciato un certificato di riesportazione, se la regolamentazione del paese terzo importatore lo esige.

Qualora i certificati di esportazione non venissero utilizzati entro 14 giorni dalla data del rilascio, detti certificati devono essere restituiti al servizio fitosanitario regionale che li ha emessi.

Nel «Porto franco» di Trieste si consente il rilascio dei certificati di riesportazione per i vegetali e i prodotti vegetali destinati solo a paesi terzi e sempre che questi non sollevino eccezioni, con le indicazioni relative al paese di origine e allo stato di transito della merce, in conformità a quanto previsto dal dettato dell'art. 4 del decreto n. 29 del 19 gennaio 1955 del Commissariato generale del Governo italiano per il territorio di Trieste.

Art. 50.

I certificati fitosanitari di esportazione e di riesportazione, rilasciati per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci destinate ai paesi terzi devono essere conformi ai modelli indicati negli allegati della convenzione internazionale per la protezione delle piante del 6 dicembre 1951 e successive modifiche.

Detti certificati dovranno essere compilati a macchina o in stampatello senza contenere correzioni, aggiunte o cancellature non approvate dall'ispettore fitosanitario che li ha emessi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle legislazioni fitosanitarie dei paesi importatori.

I vegetali e prodotti vegetali destinati ai paesi terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati dal certificato fitosanitario di esportazione in deroga all'art. 25.

TITOLO X

Punti di entrata

Art. 51.

I vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V parte B, e nell'allegato IV, provenienti dai paesi terzi, anche se contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata di confine esterni elencati nell'allegato VIII del presente decreto, ove devono essere effettuati i controlli fitosanitari di cui all'articolo 36.

I vegetali, di cui al comma precedente, diretti al nostro paese ma transitanti sul territorio di altri paesi membri, devono essere visitati presso i punti di entrata esterni ricadenti nei paesi membri anzidetti.

Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli fitosanitari possono essere effettuati presso uno degli aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto di sbarco, a condizione che eventuali spostamenti avvengano sotto vincolo doganale.

Art. 52.

I vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicate nell'allegato VII oltre che attraverso i punti di entrata di confine elencati nell'allegato VIII punto 1, possono entrare nel territorio della Repubblica italiana anche attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII punto 3.

Art. 53.

Il legname, oltre che attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII punto 1, può entrare nel territorio della Repubblica italiana anche attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII punto 2.

TITOLO XI

*Introduzione e trasferimento di materiale per prove
o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale*

Art. 54.

L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate «le attività», degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II e III del presente decreto, di seguito denominati «il materiale», è subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal servizio fitosanitario centrale, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati:

- il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività;
- il nome o i nomi scientifici del materiale, nonché, se del caso, quello degli organismi nocivi;
- il tipo di materiale;
- la quantità di materiale;
- il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso;

la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;

l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;

eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;

il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso;

il punto previsto di entrata nella Comunità del materiale proveniente da paesi terzi.

Art. 55.

Il servizio fitosanitario centrale, approvate le attività indicate all'articolo precedente conformemente alle condizioni generali di cui all'allegato XV, può revocare l'approvazione in qualsiasi momento qualora si accerti, su indicazione dei servizi fitosanitari regionali, che detta conformità è venuta meno.

Il materiale autorizzato deve essere in ogni caso scortato da una «lettera di autorizzazione», conforme al modello di cui all'allegato XVI.

Qualora si tratti di materiale proveniente dalla Comunità, il cui luogo di origine si trovi in un altro Stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo Stato membro di provenienza ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena. Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nella parte A dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante emesso conformemente all'articolo 25 e successivi, in base all'esame effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del primo comma; il passaporto deve recare la dicitura «Materiale trasferito a norma della direttiva 95/44/CE».

Qualora l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena sia ubicato in un altro Stato membro, il servizio fitosanitario regionale competente per territorio autorizza l'uso del passaporto delle piante esclusivamente in base alle informazioni concernenti l'approvazione di cui al primo comma, trasmesse ufficialmente dallo Stato membro cui compete l'approvazione delle attività, sempreché sia assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento del materiale.

Qualora si tratti di materiale introdotto da un paese terzo, il servizio fitosanitario centrale, accertato che la lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, trasmette copia di detta lettera al servizio fitosanitario regionale competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere scortato, ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel paese di origine emesso conformemente alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del primo comma; il certificato deve recare, alla voce «dichiarazione supplementare», la dicitura «Materiale importato a norma della direttiva 95/44/CE» e deve specificare, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.

Art. 56.

I servizi fitosanitari regionali devono in ogni caso provvedere affinché il materiale sia conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.

Il servizio fitosanitario regionale competente per territorio sorveglia le attività approvate e vigila affinché durante l'intero loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato XV, procedendo all'esame periodico dei locali e delle attività.

Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati ad essere svincolati dopo la quarantena, lo «svincolo ufficiale» deve essere approvato dal servizio fitosanitario regionale. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena nonché ad esame, e devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunità e non elencato nel presente decreto.

Le misure di quarantena e l'esame di cui sopra sono effettuati dal personale dei servizi fitosanitari regionali, conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti ivi specificati.

I vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi, secondo quanto indicato al terzo comma del presente articolo, e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena, su indicazione del servizio fitosanitario regionale, allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.

Per ogni altro materiale (compresi gli organismi nocivi), al termine delle attività approvate, e per tutto il materiale rivelatosi contaminato nel corso delle attività, il servizio fitosanitario regionale provvede affinché:

il materiale (nonché gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato) e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri prodotti con i quali è stato a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;

i locali e gli impianti in cui si sono svolte le attività vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto dal servizio fitosanitario regionale;

La persona responsabile delle attività deve comunicare immediatamente al servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di organismi nocivi elencati nel presente decreto e la presenza di qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la Comunità dal servizio stesso e che sia stato individuato nel corso delle attività, nonché qualsiasi caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi.

I servizi fitosanitari regionali provvedono affinché siano prese le opportune misure di quarantena, compreso l'esame, per le attività in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III e non compresi nella parte A, sezioni I, II e III dell'allegato XVII del presente decreto. Le misure di quarantena devono essere comunicate al servizio fitosanitario centrale.

Entro il 31 luglio di ogni anno, i servizi fitosanitari regionali trasmettono al servizio fitosanitario centrale, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, le informazioni relative ai casi di contaminazione, che siano stati accertati nel corso delle misure di quarantena e degli esami eseguiti ai sensi dell'allegato XVII.

TITOLO XII

Deroghe

Art. 57.

In deroga a quanto previsto dal presente decreto, i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, di cui è vietata l'introduzione in Italia ai sensi dell'art. 10, ma che devono essere trasferiti in altri Paesi membri, devono essere sottoposti a visita fitosanitaria da parte dei servizi fitosanitari competenti presso i punti di entrata, prima di essere trasferiti verso i Paesi membri che ne ammettono l'introduzione, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 33 in quanto applicabile.

La merce deve viaggiare sotto vincolo doganale e deve essere accompagnata da copia del certificato fitosanitario di importazione recante la dicitura, da riportare anche sui documenti doganali: «commercializzazione vietata in Italia».

Art. 58.

In deroga a quanto previsto dal presente decreto è ammesso il transito attraverso il territorio della Repubblica italiana di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci provenienti da Paesi terzi e destinati ad altri Paesi terzi a condizione che i servizi fitosanitari competenti per territorio constatino ufficialmente che i loro imballaggi o i loro mezzi di trasporto siano tali da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi e che il trasporto avvenga sotto vincolo doganale e che i relativi mezzi di trasporto siano sigillati. Tale autorizzazione deve essere riportata sui documenti doganali.

Art. 59.

In deroga a quanto stabilito dal presente decreto è ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte A, originari di un altro Paese membro e transitanti sul territorio di un Paese terzo, a condizione che non vi siano stati rischi di contaminazione da organismi nocivi e che siano provvisti del relativo passaporto delle piante.

Art. 60.

In deroga a quanto stabilito dal presente decreto e qualora non sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi è ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, nè agricoli, nè commerciali o consumati durante il trasporto, in assenza dei prescritti certificati fitosanitari del Paese di origine e dell'iscrizione al registro dei produttori.

Art. 61.

In deroga a quanto stabilito dal presente decreto, qualora non sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi i servizi fitosanitari regionali competenti per territorio possono accordare, dandone comunicazione al servizio fitosanitario centrale, permessi individuali per l'introduzione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui all'allegato III e all'allegato V, parte B, coltivati, ottenuti o utilizzati in terreni di un paese terzo situati nella zona di frontiera con l'Italia, al fine di essere lavorati in luoghi vicini alla frontiera stessa. I dati relativi a detti luoghi di lavorazione e il nome delle ditte interessate devono essere comunicati al Servizio fitosanitario centrale.

I vegetali e prodotti vegetali e altre voci oggetto di tale deroga devono essere accompagnati da una documentazione che attesti il luogo del paese terzo di provenienza.

Art. 62.

Il decreto ministeriale 22 dicembre 1993 citato nelle premesse, è abrogato.

È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

ALLEGATO I

Parte A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE O LA DIFFUSIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

Sezione I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA IN ALCUNA PARTE DEL TERRITORIO COMUNITARIO, E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITA'

a) Insetti acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

1. *Acleris* spp. (Specie non europee)
2. *Amauromyza maculosa* (Malloch)
3. *Anomala Orientalis* Waterhouse
4. *Anoplophora chinensis* (Thomson)
5. *Anoplophora malasiaca* (Forster)
6. *Arrhenodes minutus* Drury
7. *Bemisia tabaci* Genn (popolazioni non europee) vettore di virus quali:
 - a) Bean golden mosaic virus
 - b) Cowpea mild mottle virus
 - c) Lettuce infectious yellows virus
 - d) Pepper mild tigré virus
 - e) Squash leaf curl virus
 - f) Euphorbia mosaic virus
 - g) Florida tomato virus
8. Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da *Xylella fastidiosa*), quali:
 - a) *Carneocephala fulgida* Nottingham
 - b) *Draeculacephala minerva* Bali
 - c) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)
9. *Choristoneura* spp. (specie non europee)
10. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst)
11. *Heliothis zea* (Boddie)
12. *Liriomyza sativae* Blanchard
13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh et Allen
14. *Monochamus* spp. (specie non europee)
15. *Myndus crudus* Van Duzee
16. *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne et Allen
17. *Premnotrypes* spp. (specie non europee)
18. *Pseudopithyophthorus minutissimus* (Zimmermann)
19. *Pseudopithyophthorus pruinus* (Eichhoff)
20. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee)
21. *Spodoptera eridania* (Cramer)
22. *Spodoptera frugiperda* (Smith)
23. *Spodoptera litura* (Fabricius)
24. *Thrips palmi* Karny
25. Tephritidae (non europei) quali:
 - a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
 - b) *Anastrepha ludens* (Loew)
 - c) *Anastrepha obliqua* Macquart

- d) *Anastrepha suspensa* (Loew)
 - e) *Dacus ciliatus* Loew
 - f) *Dacus cucurbitae* Coquillett
 - g) *Dacus dorsalis* Hendel
 - h) *Dacus tryoni* (Froggatt)
 - i) *Dacus tsuneonis* Miyake
 - j) *Dacus zonatus* Saund.
 - k) *Epochra canadensis* (Loew)
 - l) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi
 - m) *Pardalaspis quinaris* Bezzi
 - n) *Pterandrus rosa* (Karsch)
 - o) *Rhacochlaena japonica* Ito
 - p) *Rhagoletis cingulata* (Loew)
 - q) *Rhagoletis completa* Cresson
 - r) *Rhagoletis fausta* (Osten-Sacken)
 - s) *Rhagoletis indifferens* Curran
 - t) *Rhagoletis mendax* Curran
 - u) *Rhagoletis pomonella* Walsh
 - v) *Rhagoletis ribicola* Doane
 - w) *Rhagoletis suavis* (Loew)
26. *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (popolazioni non euro pee)
27. *Xiphinema californicum* Lamberti et Bleve-Zacheo

b) Batteri

1. *Xylella fastidiosa* (Well et Raju)

c) Funghi

1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt
2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel
3. *Cronartium* spp. (specie non europee)
4. *Endocronartium* spp. (specie non europee)
5. *Guignardia laricina* (Saw.) Yamamoto et Ito
6. *Gymnosporangium* spp. (specie non europee)
7. *Inonotus weirii* (Murril) Kotlaba et Pouzar
8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis
9. *Monilinia fructicola* (Winter) Honey
10. *Mycosphaerella larici-leptolepis* Ito et al.
11. *Mycosphaerella populorum* G.E. Thompson
12. *Phoma andina* Turkensteen
13. *Phyllosticta solitaria* Ell et Ev.
14. *Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii* Ciccarone et Boerema
15. *Thecaphora solani* Barrus
16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

1. *Micoplasma* della necrosi del floema dell'olmo
2. Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:
 - a) Andean potato latent virus
 - b) Andean potato mottle virus

- c) Arrachacha virus B, oca strain
 - d) Potato black ringspot virus
 - e) Potato spindle tuber viroid
 - f) Potato virus T
 - g) Isolati non europei dei virus della patata A,M,S,V,X e Y (compresi Yo, Yn e Yc) e Potato leaf-roll virus
3. Tabacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L., quali:
- a) Blueberry leaf mottle virus
 - b) Cherry rasp leaf virus (isolati americani)
 - c) Peach mosaic virus (isolati americani)
 - d) Peach phony rickettsia
 - e) Peach rosette mosaic virus
 - f) Peach rosette mycoplasma
 - g) Peach X-disease mycoplasma
 - h) Peach yellows mycoplasma
 - i) Plum line pattern virus (isolati americani)
 - j) Raspberry leaf curl virus (isolati americani)
 - k) Strawberry latent "C" virus
 - l) Strawberry vein banding virus
 - m) Strawberry witches' broom mycoplasma
 - n) Virus, ed organismi virus-simili, non europei di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L.
6. Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali:
- a) Bean golden mosaic virus
 - b) Cowpea mild mottle virus
 - c) Lettuce infectious yellows virus
 - d) Pepper mild tigré virus
 - e) Squash leaf curl virus
 - f) Euphorbia mosaic virus
 - g) Florida tomato virus

e) Piante parassite

1. Arceuthobium spp. (specie non europee)

Sezione II

ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITA'

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

- 1. Globodera pallida (Stone) Behrens
- 2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
- 3. Heliothis armigera (Hubner)
- 4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
- 5. Liriomyza trifolii (Burgess)
- 6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
- 7. Opogona sacchari (Bojer)
- 8. Popillia japonica Newman

9. *Spodoptera littoralis* (Boisduval)

b) Batteri

1. *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
2. *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

c) Funghi

1. *Melampsora mudusae* Thumen
2. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

1. Apple proliferation mycoplasm
2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
3. Pear decline mycoplasm

Parte B

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Zone protette
1. <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee)	DK, IRL, P, (Entre Douro e Minho, Traz-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira e Azzorre), UK, S, FI
2. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	E (Minorca e Ibiza), IRL, P (Azzorre e Madeira), UK, S (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Lan, Halland), FI (i distretti di Aland, Turku, Uusimaa, Kymi, Hame, Pirkanmaa, Satakunta)

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Zone protette
1. Beet necrotic yellow vein virus	DK, IRL, P (Azzorre), UK
2. Tomato spotted wilt virus	DK

ALLEGATO II

Parte A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

Sezione I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO, MA CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITA'

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Vegetali di <i>Fuchsia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. <i>Aleurocanthus</i> spp.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say)	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Aonidiella citrina</i> Coquillet	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie(*)	Sementi di <i>Oryza</i> spp.
7. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye	Vegetali di <i>Juniperus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei
8. <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle et al.	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill.,

Specie	Oggetto della contaminazione
	Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di conifere (Coniferales), originari di paesi non europei
9. Carposina niponensis Walsingham	Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
10. Diaphorina citri Kuway	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, e Murraya Konig, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. Enarmonia packardi (Zeller)	Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
12. Enarmonia prunivora Walsh	Vegetali di Cydonia Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
13. Eotetranychus lewisi McGregor	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. Eotetranychus orientalis Klein	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
15. Grapholita inopinata Heinrich	Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
16. Hishomonus phycitis	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad

Specie	Oggetto della contaminazione
	eccezione dei frutti e delle sementi
17. <i>Leucaspis japonica</i> Ckll.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
18. <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)	Sementi di Cruciferae, Gramineae e <i>Trifolium</i> spp. originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay
19. <i>Margarodes</i> , specie non europee quali:	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
a) <i>Margarodes vitis</i> (Philippi)	
b) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk	
c) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski	
20. <i>Numonia pyrivorella</i> (Natsumura)	Vegetali di <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
21. <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker	Vegetali di <i>Juniperus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei
22. <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee)	Vegetali di conifere (Coniferales) ad eccezione dei frutti o delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (coniferales) separata dal tronco, originari di paesi non europei
23. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi e vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, <i>Persea</i> spp. Strelitziaceae, con radici o

Specie	Oggetto della contaminazione
	con terreno di coltura aderente o associato
24. <i>Saissetia nigra</i> (Nietm.)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
25. <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
26. <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
27. <i>Scirtothrips citri</i> (Moultex)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
28. <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee)	Vegetali di conifere (Coniferales) di altezza superiore a 3 m., ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco, originari di paesi non europei
29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
30. <i>Toxoptera citricida</i> Kirk	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
31. <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , e relativi ibridi, e <i>Clausena</i> Burm. f., ad

Specie	Oggetto della contaminazione
	eccezione dei frutti e delle sementi
32. <i>Unaspis citri</i> Comstock	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

(*) Nella Comunità, *Aphelenchoides besseyi* Christie non è presente su *Oryza* spp.

b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Citrus greening bacterium</i>	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
2. <i>Citrus variegated chlorosis</i>	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	Sementi di <i>Zea mais</i> L.
4. <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per Citrus)	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
5. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Dye e pv. <i>orizicola</i> (Fang et al.) Dye	Sementi di <i>oryza</i> spp.

c) Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler (isolati patogeni extra-europei)	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> mill. e <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di

Specie	Oggetto della contaminazione
	paesi non europei
2. <i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein) v. Arx	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi
3. <i>Atropellis</i> spp.	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, corteccia separata dal tronco e legname di <i>Pinus</i> L.
4. <i>Ceratocystis coerulescens</i> (Munch) Bakshi	Vegetali di <i>Acer saccharum</i> Harsh., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi dell'America settentrionale, legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi dell'America settentrionale
5. <i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori et Nambu) Deighton	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di <i>Pinus</i> L.
6. <i>Cercoseptoria angolensis</i> Carv. et Mendes	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
7. <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn	Vegetali di <i>Camellia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
8. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer	Vegetali di <i>Vaccinium</i> spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. <i>Elisinoe</i> spp. Bitanc. et Jenk. Mendes	Vegetali di <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi, e vegetali di <i>Citrus</i> L. e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi e ad eccezione dei frutti esclusi i frutti di <i>Citrus</i>

Specie	Oggetto della contaminazione
	reticulata Blanco e di Citrus sinensis (L.) Osbeck, originari dell'America meridionale
10. <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kilian et Maire) Gordon	Vegetali di Phoenix spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus)	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
12. <i>Guignardia piricola</i> (Nosa) Yamamoto	Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
13. <i>Puccinia pittieriana</i> Hennings	Vegetali di Solanaceae, ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers	Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
15. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka et Yamamoto	Vegetali di Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Beet curly top virus (isolati non europei)	Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Black raspberry latent virus	Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione
3. Agenti della necrosi e pseudo-necrosi	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
4. Cadang-Cadang viroid	Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad

Specie	Oggetto della contaminazione
	eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
5. Cherry leaf roll virus(*)	Vegetali di rubus L., destinati alla piantagione
6. Citrus mosaic virus	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. Citrus tristeza virus (isolati non europei)	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
8. Agenti della leprosi	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle., Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
9. Little cherry pathogen (isolati non europei)	Vegetali di Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koldz) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., e relativi ibridi e cultivar, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. Agenti della diffusione naturale della psorosi	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle., Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. Palm lethal yellowing mycoplasm	Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

Specie	Oggetto della contaminazione
12. Prunus necrotic ringspot virus (*)	Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione
13. Satsuma dwarf virus	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. Tatter leaf virus	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
15. Witches' broom (MLO)	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

(*) Nella Comunità, il Cherry leaf roll virus non è presente su Rubus L.

(**) Nella Comunità, il Prunus necrotic ringspot virus non è presente su Rubus L.

Sezione II

ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITA'

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Aphelenchoides besseyi Christie	Vegetali di fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)	Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. Ditylenchus destructor Thorne	Bulbi da fiore e cormi di Crocus L., cultivar nane, e relativi ibridi, del genere Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet,

Specie	Oggetto della contaminazione
	Gladiolus nanus hort, Gladiolus ramosus hort, Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Tris L., Trigridia Juss, Tulipa L., destinati alla piantagione, e tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), destinati alla piantagione
4. Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev	Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L., e Allium schoenoprasum L., destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L., destinate alla piantagione, bulbi e cormi di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Isemne Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla, Tulipa L., destinati alla piantagione, e sementi di Medicago sativa L.
5. Circulifer haematoceps	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. Circulifer tenellus	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. Radopholus similis (Cobb) Thorne	Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato

b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.	Sementi di Medicago sativa L.

Specie	Oggetto della contaminazione
2. <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione
3. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.	Vegetali di <i>Chaenomeles</i> Lind., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L. escluso <i>Sorbus Intermedia</i> (Ehrh) Pers. e <i>Stranvaesia</i> Lindl., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianticola</i> (Hellmers) Dickey	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.	Vegetali di <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch e <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Alt). Maxim, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye	Sementi di <i>Phaseolus</i> L.
8. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye	Vegetali di <i>Prunus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doldge) Dye	Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., e <i>Capsicum</i> spp., destinati alla piantagione
10. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11. <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Specie	Oggetto della contaminazione
11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold	Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantazione, ad eccezione delle sementi
12. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn	Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantazione, ad eccezione delle sementi

d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Arabis mosaic virus</i>	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantazione, ad eccezione delle sementi
2. Beet leaf curl virus	Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantazione, ad eccezione delle sementi
3. <i>Chrysanthemum stunt viroid</i>	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) des Moul., destinati alla piantazione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Citrus tristeza virus</i> (isolati non europei)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
5. <i>Citrus vein enation woody gall</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. <i>Grapevine Flavescence dorée</i> MLO	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. Plum pox virus	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantazione, ad eccezione delle sementi
8. <i>Potato stolbur mycoplasma</i>	Vegetali di <i>Solanaceae</i> ,

Specie	Oggetto della contaminazione
9. Raspberry ringspot virus	destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Vegetali di fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. Spiroplasma citri Saglio et al.	Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. Strawberry crinkle virus	Vegetali di fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. Strawberry latent ringspot virus	Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
13. Strawberry mild yellow edge virus	Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
14. Tomato black ring virus	Vegetali di fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
15. Tomato spotted wilt virus	Vegetali di Apium graveolens L., Capsicum annum L., Cucumis melo L., Dendrathera (DC.) Des Moul., tutte le varietà di ibridi impatiens della Nuova Guinea, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco, Solanum melongena L., Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione

Parte B

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE O LA DIFFUSIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
1. <i>Anthonomus grandis</i> (Boh.)	Sementi e frutti (capsule) di <i>Gossypium</i> spp.	EL, E
2. <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug)	Vegetali di <i>Larix</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL, UK (N-IRL, Isola di Man e Jersey)
3. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelán	Vegetali di conifere (Coniferales) di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, E, IRL, UK (*)
4. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Harting)	Vegetali di <i>Picea</i> A. Dietr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man e Jersey)
5. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	Vegetali di <i>Eucalyptus</i> l'Hérit., ad eccezione dei frutti e delle sementi	EL, P
6.a) <i>Ips amitinus</i> Eichhoff	Vegetali di conifere (Coniferales) di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, E, F (Corsica), IRL, UK
b) <i>Ips cembrae</i> Heer	Vegetali di conifere (Coniferales), di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, E, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
c) <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	Vegetali di conifere, (Coniferales), di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, E, IRL, UK
d) <i>Ips sexdentatus</i> Boerner	Vegetali di conifere (Coniferales) di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
e) <i>Ips typographus</i> Heer	Vegetali di conifere (Coniferales), di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, E, IRL, UK
7. <i>Matsucoccus</i> <i>feytaudi</i> Duc.	Corteccia separata dal tronco e legname di conifere (Coniferales)	F, (Corsica)
8. <i>Pissodes</i> spp. (europee)	Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales), corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco	IRL, UK (N-IRL, Isola di Man e Jersey)
9. <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	Sementi di <i>Mangifera</i> spp. originarie di paesi terzi	E, P
10. <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Den. et Schiff.)	Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	E (Ibiza)

(*) (Scozia, Irlanda del Nord, Inghilterra: le seguenti contee:		

Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isola di Wight, Isola di Man, Isole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Cheshire: la zona della contea ad est del limite orientale del "Peak District National Park" e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A52 (T) per Derby e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della "Fosse Way Roman road"; Greater Manchester: la zona della contea ad est del limite orientale del "Peak District National Park"; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della "Fosse Way Roman road" e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B411A e la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: l'intera contea ad eccezione del distretto di Craven; Staffordshire: la zona della contea ad est del limite orientale della strada A52(T); Warwickshire: la zona della Contea ad est del limite orientale della "Fosse Way Roman road"; Wiltshire: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 fino all'intersezione di quest'ultima con la "Fosse Way Roman road", e la zona della contea ad est del limite orientale della "Fosse Way Roman road"; Jersey).

b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
1. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> p.v. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins et Jones	Sementi di <i>Phaseolus vulgaris</i> L. e <i>Dolichos</i> Jacq.	EL, E, I, P
2. <i>Erwinia amylovora</i>	Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per impollinazione di <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L. escluso <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers. e <i>Stranvaesia</i> Lindl.	E, F (Champagne-Ardenne, Alsace-eccetto il dipartimento Bas Rhin-, Lorraine, Franche-Comté Rhone-Alpes-eccetto il dipartimento Rhone-, Bourgogne, Auvergne-eccetto il dipartimento Puy di Dome, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Corse Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, Isola di Man e isole della Manica), A, FI

ALLEGATO III

Parte A

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI DI CUI E' VIETATA L'INTRODUZIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

Descrizione	Paese d'origine
1. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi non europei
2. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L, con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi non europei
3. Vegetali di <i>Populus</i> L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America Settentrionale
4. Corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco	Paesi non europei
5. Corteccia di <i>Castanea</i> Mill. separata dal tronco	Paesi terzi
6. Corteccia di <i>Quercus</i> L., ad eccezione di <i>Quercus suber</i> L., separata dal tronco	Paesi dell'America settentrionale
7. Corteccia di <i>Acer saccharum</i> Marsh. separata dal tronco	Paesi dell'America settentrionale
8. Corteccia di <i>Populus</i> L. separata dal tronco	Paesi del continente americano
9. Vegetali di <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., e <i>Rosa</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti	Paesi non europei
10. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., tuberi seme di patate	Paesi terzi, ad eccezione dell'Austria e della Svizzera
11. Vegetali di specie stolonifere e tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui all'allegato III.A. 10	Paesi terzi

Descrizione	Paese d'origine
12. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., esclusi quelli di cui ai punti 10 e 11 dello allegato III.A.	Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di patata di cui all' allegato IV.A.I, paesi terzi, esclusi Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia, paesi terzi esclusi quelli europei o riconosciuti indenni da <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle della Comunità per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis
13. Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle voci di cui ai punti 10, 11 o 12 dell'allegato III. A.	Paesi terzi ad eccezione dei paesi Europei e Mediterranei
14. Terra e terreno di coltura in quanto tale, costituito integralmente o parzialmente di terra e di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba o corteccia, ad eccezione di quello composto solo di torba	Turchia, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Russia, Ucraina e paesi terzi non compresi nella Europa continentale, ad eccezione di Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco e Tunisia

Descrizione	Paese d'origine
15. Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti	Paesi terzi
16. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi terzi
17. Vegetali di <i>Phoenix</i> spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Algeria, Marocco
18. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L. e relativi ibridi, e di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i divieti applicabili a seconda dei casi ai vegetali di cui al punto 9 dell'allegato III.A., paesi non europei, ad eccezione dei paesi mediterranei, dell'Australia, della Nuova Zelanda, del Canada e degli Stati continentali degli USA
19. Vegetali della famiglia Gramineae, esclusi i vegetali di erbe perenni delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

Parte B

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI DI CUI E' VIETATA L'INTRODUZIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE

Descrizione	Zone protette
1. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III. A. 9 e 18, vegetali e polline vivo per impollinazione di: <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L. esclusa la specie <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers,	E, F (Champagne-Ardenne, Alsace-escluso il dipartimento del Bas-Rhin -, Lorraine, Franche-Comtè, Rhone-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Corsica, Languedoc-

Descrizione	Zone protette
Stranvaesia Lindl., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi non riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis	Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, Isola di Man e Isole della Manica)
2. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi	EL, F (Corsica)
3. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione di Citrus paradisi Macf Merr., originari di paesi terzi	Italia

ALLEGATO IV

Parte A

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO SUL LORO TERRITORIO DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

Sezione I

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DI ORIGINE EXTRACOMUNITARIA

Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci	Requisiti particolari
<p>1.1 Legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., ad eccezione del legname in forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, - casse, cassette o fusti per imballaggio, - palette, palette a cassa o altre palette di carico, - paglioli, distanziatori e supporti, <p>ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA</p>	<p>Constatazione, comprovata dall'apposizione di un'indicazione sul legname mediante un sistema approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, che si è proceduto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è stata mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56°C</p>
<p>1.2 Legname di conifere (Coniferales) in forma di piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuto completamente o in parte da dette conifere, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA</p>	<p>a) Constatazione ufficiale che, prima della spedizione, il prodotto è stato sottoposto ad adeguata fumigazione a bordo della nave o in un contenitore e che</p> <p>b) il prodotto è spedito in contenitori sigillati o in altro modo atto ad impedire una reinfestazione</p>

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

- 1.3 Legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., in forma di casse, cassette o fusti per imballaggio, palette, palette a cassa o altre palette di carico, paglioli, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA
- Il legname è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere Monochamus (spp. non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, e presenta un tenore di umidità inferiore al 20%, espresso in percentuale di materia secca, raggiunto al momento della lavorazione.
- 1.4 Legname di Thuja L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA
- Il legname è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere Monochamus (spp. non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm
- 1.5 Legname di conifere (Coniferales), escluso quello in forma di piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuto completamente o in parte da dette conifere, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei ad eccezione del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA
- a) Il legname è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere Monochamus (spp. non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure
 b) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, se con un adeguato schema tempo/temperatura
- 2.1 Legname di Acer saccharum Marsh. compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione di quello destinato alla produzione di fogli
- Constatazione comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

per impiallacciatura, originario di
 paesi dell'America settentrionale

imballaggio conformemente
 agli usi commerciali corren-
 ti che il legname è stato
 sottoposto ad essiccazione in
 forno sino alla riduzione del
 suo tenore di umidità a meno
 del 20%, espresso in per-
 centuale di materia secca, al
 momento in cui l'operazione è
 compiuta, secondo un adeguato
 schema tempo/temperatura

2.2 Legname di *Acer saccharum* Marsh.,
 ad eccezione di quello di cui
 al punto 2.1, originario di paesi
 dell'America settentrionale

Constatazione, risultante dai
 pertinenti documenti di ac-
 compagnamento o fornita con
 altro mezzo, che il legname è
 destinato alla produzione di
 fogli per impiallacciatura

3. Legname di *Castanea* Mill. e *Quercus*
 L., compreso il legname che non ha
 conservato la superficie rotonda
 naturale, originario di paesi dell'
 America settentrionale

Il legname è scortecciato e:
 a) è squadrato in modo che
 risulti integralmente eli-
 minata la superficie ro-
 tonda, oppure
 b) constatazione ufficiale
 che il tenore di umidità
 del legname non supera il
 20% espresso in
 percentuale di materia
 secca, oppure
 c) constatazione ufficiale
 che il legname è stato
 disinfettato mediante un
 adeguato trattamento ad
 aria calda o ad acqua
 calda

oppure, nel caso di legname
 segato con o senza residui di
 corteccia, constatazione,
 comprovata dal marchio
 "Kiln-dried", "K.D." o da un
 altro marchio internazio-
 nalmente riconosciuto, ap-
 posto sul legno e sul suo
 imballaggio conformemente
 agli usi commerciali
 correnti, che il legname è
 stato sottoposto ad
 essiccazione in forno sino
 alla riduzione del suo tenore
 di umidità a meno del 20%,

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

 Requisiti particolari

espresso in percentuale di
 materia secca al momento in
 cui l'operazione è compiuta,
 secondo un adeguato schema
 tempo/temperatura

4. Legname di Castanea Mill.

Ferme restando le
 disposizioni applicabili ai
 prodotti vegetali di cui
 all'allegato IV. A. I. 3:

- a) constatazione ufficiale
 che il legname è
 originario di zone
 notoriamente indenni da
 Cryphonectria parasitica
 (Murrill) Barr, oppure
 b) il legname è scortecciato

5. Legname di Platanus L., compreso
 il legname che non ha conservato
 la superficie rotonda naturale,
 originario degli USA o dell'Armenia

Constatazione comprovata dal
 marchio "Kiln-dried", "K.D." o
 da un altro marchio interna-
 zionalmente riconosciuto,
 apposto sul legno o sul suo
 imballaggio conformemente
 agli usi commerciali
 correnti, che il legname è
 stato sottoposto ad
 essiccazione in forno sino
 alla riduzione del suo tenore
 di umidità a meno del 20%,
 espresso in percentuale di
 materia secca al momento in
 cui l'operazione è compiuta,
 secondo un adeguato schema
 tempo/temperatura

6. Legname di Populus L. originario di
 paesi del continente americano

Il legname è scortecciato

7. Legname in forma di piccole plac-
 che, particelle, avanzi o cascami,
 ottenuto completamente o in parte
 da Acer saccharum Marsh., Castanea
 Mill., Platanus L., Populus L. e
 Quercus L., originari di paesi non
 europei, e da conifere (Coniferales),
 originarie di paesi non europei
 eccetto il Canada, la Cina, il
 Giappone, la Corea, Taiwan e gli USA

Il prodotto è stato ottenuto
 esclusivamente da legname
 scortecciato, o da legname
 sottoposto ad essiccazione in
 forno sino alla riduzione del
 suo tenore di umidità a meno
 del 20%, espresso in percen-
 tuale di materia secca al mo-
 mento in cui l'operazione è
 compiuta, secondo un adeguato

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

 schema tempo/temperatura,
 oppure a fumigazione, prima
 della spedizione, a bordo
 della nave o in un
 contenitore, ed è spedito in
 contenitori sigillati o con
 qualunque altro mezzo atto ad
 impedire una reinfestazione

8.1 Vegetali di conifere (Coniferales)
 ad eccezione dei frutti e delle se-
 menti, originari di paesi non europei

Fermi restando i divieti ap-
 plicabili, se del caso, ai
 vegetali di cui all'allegato
 III.A.1, constatazione uffi-
 ciale che i vegetali sono
 stati ottenuti in vivaio e
 che il luogo di produzione è
 indenne da *Pissodes* spp.
 (specie non europee)

8.2 Vegetali di conifere (Coniferales),
 ad eccezione dei frutti e delle se-
 menti, di altezza superiore a 3 m,
 originari di paesi non europei

Ferme restando le disposizio-
 ni applicabili, a seconda dei
 casi, ai vegetali di cui allo
 allegato III.A.1 e all'alle-
 gato IV.A.I.1, constatazione
 ufficiale che i vegetali sono
 stati ottenuti in vivaio e
 che il luogo di produzione è
 indenne da *Scolytidae* spp.
 (specie non europee)

9. Vegetali di *Pinus* L., destinati
 alla piantagione, ad eccezione
 delle sementi

Ferme restando le disposi-
 zioni applicabili ai vege-
 tali di cui all'allegato
 III.A.1 e all'allegato IV.A.I
 8.1 e 8.2, constatazione
 ufficiale che nessun sintomo
 di *Scirrhia acicola* (Dearn.)
 Siggers nè di *Scirrhia pini*
 Funk et Parker è stato
 osservato nel luogo di
 produzione o nelle immediate
 vicinanze dall'inizio dello
 ultimo ciclo vegetativo
 completo

10. Vegetali di *Abies* Mill., *Larix*
 Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L.,
Pseudotsuga Carr. e *Tsuga* Carr.
 destinati alla piantagione ad
 eccezione dei frutti e delle
 sementi

Ferme restando le disposizio-
 ni applicabili ai vegetali di
 cui all'allegato III.A. 1 e
 all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2
 o 9, a seconda dei casi, con-
 statazione ufficiale che

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

11.1 Vegetali di Castanea Mill., e
 Quercus L., ad eccezione dei
 frutti e delle sementi:

a) originari di paesi non
 europei

b) originari di paesi dell'America
 settentrionale

11.2 Vegetali di Castanea Mill., e
 Quercus L., destinati alla pianta-
 gione, ad eccezione delle sementi

12. Vegetali di Platanus L., destina-
 ti alla piantagione, ad eccezione
 delle sementi, originari degli USA

nessun sintomo di *Melampsora medusae* Thumen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A.2:

constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Cronartium* spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dello ultimo ciclo vegetativo completo,

constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt -

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A.2 e all'allegato IV.A.I.11.1, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure

b) che nessun sintomo di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Ceratocystis fimbriata* f.sp.platani

Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci	Requisiti particolari
o dell'Armenia	Walter è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo
13.1 Vegetali di Populus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A.3, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thumen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo
13.2 Vegetali di Populus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi d'America	Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A.3 e all'allegato IV.A.I.13.1, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Mycosphaerella populorum G.E. Thompson è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo
14. Vegetali di Ulmus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi dell'America settentrionale	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di necrosi micoplasmatica del floema dello olmo (Elm phloem necrosis mycoplasma) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo
15. Vegetali di Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei	Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A.9 e 18 e all'allegato III.B.1 constatazione ufficiale:
	a) che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da Monilinia fructicola

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

(Winter) Honey, oppure

b) che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da *Monilinia fructicola* (Winter) Honey, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, e che nessun sintomo di *Monilinia fructicola* (Winter) Honey è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

16. Dal 15 febbraio al 30 settembre,
 per i frutti di *Prunus L.*

Constatazione ufficiale:

- che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Monilinia fructicola* (Winter) Honey, oppure

- che i frutti sono originari di una zona riconosciuta indenne da *Monilinia fructicola* (Winter) Honey, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, oppure

- che, prima del raccolto e/o dell'esportazione, i frutti sono stati sottoposti ad adeguati controlli e trattamenti, atti a garantire che sono esenti da *Monilinia spp.*

16.1 Frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, originari di paesi terzi

Fermi restando i divieti applicabili ai frutti di cui all'allegato III.B.2 e 3, i frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio d'origine

16.2 Frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, originari di paesi terzi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato III.B.2 e 3

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

nei quali siano note manifestazioni
di *Xanthomonas campestris* (tutti i
ceppi patogeni per Citrus)

e all'allegato IV.A.I.16.1,
16.3 e 16.4, constatazione
ufficiale:

- a) che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni dall'organismo nocivo in questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto,
- b) che nessun sintomo della presenza dell'organismo nocivo in questione è stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, e che campioni rappresentativi di foglie prelevati non più di 15 giorni prima del raccolto della frutta sono risultati, all'atto di un'adeguata prova ufficiale, esenti dall'organismo nocivo di cui trattasi, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo della presenza di detto organismo nocivo, a condizione che i frutti siano originari di paesi riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,
- c) che i frutti non hanno evidenziato alcun sintomo della presenza dello organismo nocivo in questione e sono stati sottoposti ad idoneo trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

 cloro o di sodio

16.3 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi nei quali siano note manifestazioni di *Cercospora angolensis* Carv et Mendes o di *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus)

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato III.B. 2 e 3 e all'allegato IV.A.I. 16.1, 16.2 e 16.4, constatazione ufficiale:

a) che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni dagli organismi nocivi in questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto,

b) che nessun sintomo della presenza degli organismi nocivi in questione è stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detti organismi nocivi, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,

c) che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro gli organismi nocivi di cui trattasi

16.4 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi non europei nei quali siano note su tali frutti manifestazioni di *Tephritidae* (specie non europee)

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato III.B. 2 e 3 e all'allegato IV.A.I. 16.1, 16.2 e 16.3, constatazione ufficiale:

a) che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni dagli organismi

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

nocivi in questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto,

- b) che nessun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione è stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in occasione di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detti organismi nocivi, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,
- c) che, all'atto di un adeguato esame ufficiale su campione rappresentativo, i frutti sono risultati esenti dagli organismi nocivi di cui trattasi in qualsivoglia stadio del loro sviluppo, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,
- d) che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento; vale a dire ad un qualsiasi trattamento ammissibile che preveda l'uso di vapore caldo, del freddo o di un raffreddamento rapido, dimostratosi efficace contro gli organismi nocivi di cui trattasi senza

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

danneggiare il frutto, e, qualora un tale trattamento non sia disponibile, ad un trattamento chimico ammesso a norma della legislazione comunitaria

17. Vegetali di *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. escluso *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers., *Stranvaesia* Lindl. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui allo allegato III.A. 9 e 18, allo allegato III.B. 1 o all'allegato IV.A.I. 15, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di paesi riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui allo articolo 16 bis, oppure

b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.

18. Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus* Raf. o relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi, e vegetali di *Araceae*, *Marantaceae*, *Musaceae*, *Persea* spp. e *Strelitziaceae* con radici o con terreno di coltura aderente o associato

Fermi restando i divieti applicabili se del caso ai vegetali di cui all'allegato III.A. 16 constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di paesi notoriamente indenni da *Radopholus citrophilus* Huettel et al. e *Radopholus similis* (Cobb) Thorne, oppure

b) che campioni rappresentativi di terra e di radici prelevati dal luogo di produzione sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegeta-

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

tivo completo, a prove
 nematologiche ufficiali
 almeno per quanto riguarda
 Radopholus citrophilus
 Huettel et al. e
 Radopholus similis (Cobb)
 Thorne e all'atto di dette
 prove sono risultati
 indenni da tali organismi
 nocivi

19.1 Vegetali di Crataegus L., destinati
 alla piantagione, ad eccezione delle
 sementi, originari di paesi nei quali
 siano note manifestazioni di Phyllo-
 sticta solitaria Ell. et Ev.

Ferme restando le disposizio-
 ni applicabili ai vegetali di
 cui all'allegato III.A.9 e
 all'allegato IV.A.I.15 e 17,
 constatazione ufficiale che
 nessun sintomo di
 Phyllosticta solitaria Ell.
 et Ev. è stato osservato su
 vegetali nel luogo di
 produzione dall'inizio dello
 ultimo ciclo vegetativo
 completo

19.2 Vegetali di Cydonia Mill., Fragaria L.,
 Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.,
 Ribes L., Rubus L. destinati
 alla piantagione, ad eccezione delle
 sementi, originari di paesi nei quali
 siano note manifestazioni di determi-
 nati organismi nocivi sui generi di
 cui trattasi

Ferme restando le disposi-
 zioni applicabili, a seconda
 dei casi, ai vegetali di cui
 all'allegato III.A. 9 e 18, o
 all'allegato IV.A.I. 15 e 17,
 constatazione ufficiale che
 nessun sintomo di malattie
 provocate dagli organismi no-
 civi in questione è stato os-
 servato sui vegetali del luo-
 go di produzione dall'inizio
 dell'ultimo ciclo vegetativo
 completo

Gli organismi nocivi di cui sopra
 sono:

- per Fragaria L.:
 - Phytophthora fragariae Hickman var.
fragariae
 - Arabis mosaic virus
 - Raspberry ringspot virus
 - Strawberry crinkle virus
 - Strawberry latent ringspot
virus
 - Strawberry mild yellow
edge virus

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

- Tomato black ring virus
- Xanthomonas fragariae Kennedy et King
- per Malus Mill.:
 - Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
- per Prunus L.:
 - Apricot chlorotic leafroll mycoplasma
 - Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye
- per Prunus persica (L.) Batsch:
 - Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.
- per Pyrus L.:
 - Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
- per Rubus L.:
 - Arabis mosaic virus
 - Raspberry ringspot virus
 - Strawberry latent ringspot virus
 - Tomato black ring virus
- per tutte le specie:

altri virus ed organismi virus-simili,
non europei

20. Vegetali di Cydonia Mill. e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Pear decline mycoplasma

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 9 e 18 e all'allegato IV.A. 15, 17 e 19.2, constatazione ufficiale che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

sintomi tali da far
 sospettare un'infezione da
 Pear decline mycoplasma

21.1 Vegetali di *Fragaria L.*, destinati
 alla piantagione, ad eccezione delle
 sementi, originari di paesi nei quali
 siano note manifestazioni di determi-
 nati organismi nocivi

Ferme restando le disposi-
 zioni applicabili ai vegeta-
 li di cui all'allegato III.A.
 18 e all'allegato IV.A.I.19.2
 constatazione ufficiale:

Gli organismi nocivi di cui sopra
 sono i seguenti:

- Strawberry latent "C" virus
- Strawberry vein banding virus
- Strawberry witches' broom myco-
 plasm

a) che i vegetali, ad ecce-
 zione delle piantine ger-
 mogliate da semi:
 - hanno ottenuto certificati
 ufficiali nell'ambito di
 un sistema di certifica-
 zione che richieda che
 essi provengano in linea
 diretta da materiali
 conservati in condizioni
 adeguate e sottoposti a
 prove ufficiali riguar-
 danti almeno gli organismi
 nocivi in questione
 mediante indicatori appro-
 priati o metodi equiva-
 lenti e rivelatisi esenti
 dai suddetti organismi
 nocivi all'atto di dette
 prove, oppure

- provengono in linea diretta
 da materiali conservati in
 condizioni adeguate e
 sottoposti negli ultimi tre
 cicli vegetativi completi
 ad almeno una prova
 ufficiale riguardante
 almeno gli organismi nocivi
 in questione mediante
 indicatori appropriati o
 metodi equivalenti e
 rivelatisi esenti dai
 suddetti organismi nocivi
 all'atto di tale prova,

b) che dall'inizio dello
 ultimo ciclo vegetativo
 completo nessun sintomo di
 malattie provocate dagli
 organismi nocivi in

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

21.2 Vegetali di *Fragaria* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di *Aphelenchoides besseyi* Christie

questione è stato osservato nè sui vegetali del luogo di produzione, nè sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 18 e all'allegato IV.A.I. 19.2 e 21.1, constatazione ufficiale:

a) che nessun sintomo di *Aphelenchoides besseyi* Christie è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

b) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da *Aphelenchoides besseyi* Christie

21.3 Vegetali di *Fragaria* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 18 e all'allegato IV.A.I. 19.2, 21.1 e 21.2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da *Anthonomus signatus* (Say) e *Anthonomus bisignifer* (Schenkling)

22.1 Vegetali di *Malus* Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su *Malus* Mill.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 9 e 18, all'allegato III.B. 1 e all'allegato IV.A.I. 15, 17 e

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- Cherry rasp leaf virus (isolati americani)
- Tomato ringspot virus

19.2 constatazione ufficiale:

a) che i vegetali:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,

- che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato nè sui vegetali del luogo di produzione, nè sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze

22.2 Vegetali di Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Apple proliferation mycoplasma

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato II.A.9 e 18, all'allegato III.B. 1 e allo allegato IV.A.I. 15, 17, 19.2

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

e 22.1, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasm, oppure

b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,

bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasm è stato osservato nè sui

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

vegetali del luogo di
 produzione, nè sui
 vegetali sensibili delle
 immediate vicinanze

23.1 Vegetali delle seguenti specie
 di Prunus L., destinati alla pianta-
 gione, ad eccezione delle sementi,
 originari di paesi nei quali siano
 note manifestazioni di Plum pox virus:

Ferme restando le disposizio-
 zioni applicabili ai vegetali
 di cui all'allegato III.A.9
 e 18 e all'allegato IV. A.I.
 15 e 19.2, constatazione uf-
 ficiale:

- Prunus amygdalus Batsch
- Prunus armeniaca L.
- Prunus blireiana Andre
- Prunus brigantina VIII.
- Prunus cerasifera Ehrh.
- Prunus cistena Hansen
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch
- Prunus domestica ssp. domestica L.
- Prunus domestica ssp. insititia
 (L.) C.K. Schneid.
- Prunus domestica ssp. italica
 (Borkh.) Hegl.
- Prunus glandulosa Thunb.
- Prunus holosericea Batal.
- Prunus hortulana Bailey
- Prunus japonica Thunb.
- Prunus mandshurica (Maxim.)
 Koehne
- Prunus maritima Marsh.
- Prunus mume Sieb et Zucc.
- Prunus nigra Alt.

- a) che i vegetali, escluse
 le piantine generate da
 semi:
- hanno ottenuto certificati
 ufficiali nell'ambito di un
 sistema di certificazione
 che richieda che essi pro-
 vengano in linea diretta da
 materiali conservati in
 condizioni adeguate, sotto-
 posti a prove ufficiali ri-
 guardanti almeno il Plum
 pox virus mediante indica-
 tori appropriati o metodi
 equivalenti e rivelatisi e-
 senti dal suddetto organi-
 smo nocivo all'atto di
 dette prove, oppure
 - provengono in linea diret-
 ta da materiali conservati
 in condizioni adeguate e
 sottoposti negli ultimi tre
 cicli vegetativi completi
 ad almeno una prova uffi-
 ciale riguardante almeno
 il Plum pox virus
 mediante indicatori appro-
 priati o metodi equivalenti
 e rivelatisi esenti dal
 suddetto organismo nocivo
 all'atto di tali prove,
- b) che dall'inizio degli ul-
 timi tre cicli vegetativi
 completi nessun sintomo di
 malattie provocate dal
 Plum pox virus è stato os-

Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci	Requisiti particolari
<ul style="list-style-type: none"> - Prunus persica (L.) Batsch - Prunus salicina L. - Prunus sibirica L. - Prunus simonii Carr. - Prunus spinosa L. - Prunus tomentosa Thunb. - Prunus triloba Lindl. - altre specie di Prunus L. sensibili al Plum pox virus 	<p>servato nè sui vegetali del luogo di produzione, nè sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze,</p> <p>c) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili</p>
<p>23.2 Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione,</p> <p>a) originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su Prunus L.</p> <p>b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi</p> <p>c) ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A.9 e 18 o all'allegato IV.A.I.15, 19.2 e 23.1, constatazione ufficiale:</p>
<p>Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il caso di cui alla lettera a): - Tomato ringspot virus - per il caso di cui alla lettera b): - Cherry rasp leaf virus (isolati americani) - Peach mosaic virus (isolati americani) - Peach phony rickettsia 	<p>a) che i vegetali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rive-

Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci	Requisiti particolari
<ul style="list-style-type: none"> - Peach rosette mycoplasm - Peach yellows mycoplasm - Plum line pattern virus (isolati americani) - Peach X-disease mycoplasm - per il caso di cui alla lettera c): - Little cherry pathogen 	<p>latisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di di tale prova</p> <p>b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato nè sui vegetali del luogo di produzione, nè sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze</p>
<p>24. Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione,</p> <p>a) originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su Rubus L.</p> <p>b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I. 19.2</p> <p>a) i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova,</p> <p>b) constatazione ufficiale:</p> <p>aa) che i vegetali:</p>
<p>Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:</p> <p>- per il caso di cui alla lettera a):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tomato ringspot virus - Black raspberry latent virus - Cherry leafroll virus - Prunus necrotic ringspot virus <p>- per il caso di cui alla lettera b):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raspberry leaf curl virus (isolati americani) - Cherry rasp leaf virus (isolati americani) 	<p>- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure</p> <p>- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi</p>

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

in questione mediante
indicatori appropriati o
metodi equivalenti e
rivelatisi esenti dai
suddetti organismi nocivi
all'atto di tale prova,

bb) che dall'inizio dei tre
ultimi cicli vegetativi
completi nessun sintomo
di malattie provocate
dagli organismi nocivi in
questione è stato
osservato nè sui vegetali
del luogo di produzione,
nè sui vegetali sensibili
delle immediate vicinanze

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

25.1 Tuberi di *Solanum tuberosum* L.,
 originari di paesi nei quali siano
 note manifestazioni di *Synchytrium*
endobioticum (Schilbersky) Percival

Fermi restando i divieti ap-
 plicabili ai tuberi di cui
 all'allegato III.A. 10, 11 e
 12, constatazione ufficiale:

a) che i tuberi sono
 originari di zone
 notoriamente indenni da
Synchytrium endobioticum
 (Schilbersky) Percival
 (razze diverse dalla razza
 1, corrispondente alla
 razza comune europea) e
 che nessun sintomo di
Synchytrium endobioticum
 (Schilbersky) Percival è
 stato osservato nè sul
 luogo di produzione, nè
 nelle immediate vicinanze,
 per tutta la durata di un
 periodo adeguato, oppure

b) che nel paese d'origine
 risultano rispettate
 disposizioni, riconosciute
 equivalenti a quelle della
 Comunità, per la lotta
 contro *Synchytrium*
endobioticum (Schilbersky)
 Percival, conformemente
 alla procedura di cui
 all'articolo 16 bis.

25.2 Tuberi di *Solanum tuberosum* L.

Ferme restando le disposizio-
 ni di cui all'allegato II.A.
 10, 11 e 12 e all'allegato
 IV.A.I.25.1, constatazione
 ufficiale:

a) che i tuberi sono
 originari di paesi
 notoriamente indenni da
Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus (Spiecker-
 mann et Kotthoff) Davis et
 al., oppure

b) che nel paese d'origine
 risultano rispettate
 disposizioni riconosciute
 equivalenti a quelle della

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

Comunità per la lotta
 contro *Clavibacter michi-*
ganensis ssp. *sepedonicus*
 (Spieckermann et Kotthoff)
 Davis et al., conformemente
 alla procedura di cui
 all'articolo 16 bis

25.3 Tuberi di *Solanum tuberosum* L., ad
 eccezione delle patate di primizia,
 originari di paesi nei quali siano
 note manifestazioni del Potato
 spindle tuber viroid

Ferme restando le disposizio-
 ni applicabili ai tuberi di
 cui all'allegato III.A.10, 11
 e 12 e all'allegato IV.A.I.
 25.1 e 25.2, soppressione
 della facoltà germinativa

25.4 Tuberi di *Solanum tuberosum* L.,
 destinati alla piantagione

Ferme restando le disposizio-
 ni applicabili ai tuberi di
 cui all'allegato III.A.10,11
 e 12 e all'allegato IV.A.
 25.1, 25.2 e 25.3, constata-
 zione ufficiale che i tuberi
 sono originari di un campo di
 produzione notoriamente
 indenne da *Globodera*
rostochiensis (Wollenweber)
 Behrens e *Globodera pallida*
 (Stone) Behrens e

aa) che i tuberi sono originari
 di zone notoriamente indenni da
Pseudomonas solanacearum (Smith)
 Smith, oppure

bb) nelle zone in cui è nota la
 presenza di *Pseudomonas solana-*
cearum (Smith) Smith, che i tu-
 beri sono originari di un luogo
 di produzione indenne da *Pseu-*
domonas solanacearum (Smith)
 Smith, oppure ritenuto indenne
 a seguito dell'applicazione di
 un idoneo procedimento inteso ad
 eradicare *Pseudomonas solanacea-*
rum (Smith) Smith, e che sia
 stato stabilito secondo la pro-
 cedura di cui all'articolo
 16bis.

25.5 Vegetali di Solanaceae, destinati alla
 piantagione, ad eccezione delle
 sementi, originari di paesi nei quali

Ferme restando i divieti ap-
 plicabili ai tuberi di cui
 all'allegato III.A. 10, 11,

Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci	Requisiti particolari
siano note manifestazioni di Potato stolbur mycoplasm	12 e 13, all'allegato IV.A.I. 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo
25.6 Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. e delle sementi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw., originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato spindle tuber viroid	Ferre restando le disposizio- ni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all' allegato III.A. 11 e 13, e all'allegato IV.A.I. 25.5, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato spindle tuber viroid è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo
25.7 Vegetali di Capsicum annum L., Lycoper- sicon lycopersicum (L.)Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. e Solanum melonge- na L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazio- ni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith	Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13 e all'allegato IV A I 25.5 e 25.6, se del caso, constatazione uf- ficiale: a) che i vegetali sono originari di zone indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, op- pure b) che nessun indizio di Pseudo- monas solanacearum (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'i- nizio dell'ultimo ciclo vegeta- tivo completo.
25.8 Tuberi di Solanum tuberosum L., ad ac- cezione di quelli destinati alla pian- tagione	Ferre restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 12 e all'al- legato IV A I 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Pseudo- monas solanacearum (Smith)Smith.

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

26. Vegetali di *Humulus lupulus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
- Constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Verticillium albo-atrum* Reinke e Berthold e *Verticillium dahliae* Klebahn è stato osservato su luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo
- 27.1 Vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. e *Pelargonium* L'Herit. ex Alt., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
- Constatazione ufficiale:
- a) che nessun indizio di *Heliiothis armigera* Hubner o *Spodoptera littoralis* (Boisd.) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
- b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi
- 27.2 Vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. e *Pelargonium* L'Herit. ex Alt., ad eccezione delle sementi
- Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A. I.27.1, constatazione ufficiale:
- a) che nessun indizio di *Spodoptera eridania* Cramer, *Spodoptera frugiperda* Smith o *Spodoptera litura* (Fabricius) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dello ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
- b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi
28. Vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione,
- Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

ad eccezione delle sementi

cui all'allegato IV.A.I.27.1
e 27.2, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti da *Chrysanthemum stunt viroid*, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da *Chrysanthemum stunt viroid* all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura,

b) che i vegetali e le talee:

- provengono da ditte ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di *Puccinia horiana Hennings* è stato osservato durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si siano manifestati sintomi di *Puccinia horiana Hennings* durante i tre mesi precedenti l'esportazione, oppure

- sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro *Puccinia horiana Hennings*,

- che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato nè

Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci	Requisiti particolari
29. Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>sulle talee stesse, nè sui vegetali da cui provengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato nè sulle talee stesse, nè nell'ambiente circostante</p> <p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I. 27.1 e 27.2 constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da <i>Erwinia chysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder e <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) Van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, - che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra è stato osservato sui vegetali
30. Bulbi di <i>Tulipa</i> L. e <i>Narcissus</i> L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo
31. Vegetali di <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Alt., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus:	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I. 27.1 e 27.2,

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

- a) nei quali non sono notoriamente presenti *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus
- constatazione ufficiale che i vegetali:
- a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus nè nel suolo, nè sui vegetali, oppure
- b) derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot virus e sottoposte ad un sistema ufficialmente approvato di test virologici
- b) nei quali sono notoriamente presenti *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus
- constatazione ufficiale che i vegetali:
- a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus n nel suolo, n sui vegetali, oppure
- b) derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot e sottoposte ad un sistema, ufficialmente approvato, di test virologici
- 32.1 Vegetali di *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Aster* spp., *Brassica* spp., *Capsicum annuum* L., *Cucumis* spp., *Dendranthema* (DC). Des Moul., *Dianthus* L. ed ibridi, *Exacum* spp. *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., *Lactuca* spp., *Leucanthemum* L., *Lupinus* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., *Solanum melongena* L., *Tanacetum* L. e *Verbena* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali è stato accertato, confor-
- Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 11 e 13 e all'allegato IV.A.I. 27.1, 27.2, 28 e 29, constatazione ufficiale:
- a) che nessun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

memente alla procedura di cui all'
articolo 16 bis, che non sono note
manifestazioni dei seguenti orga-
nismi nocivi:

- Amauromyza maculosa (Malloch),
- Liriomyza bryoniae (Kaltenbach),
- Liriomyza huidobrensis (Blanchard),
- Liriomyza sativae Blanchard,
- Liriomyza trifolii (Burgess)

ispezioni ufficiali ese-
guite almeno mensilmente
nei tre mesi precedenti
l'esportazione, oppure

- b) che immediatamente prima
dell'esportazione i vege-
tali sono stati sottoposti
ad ispezione che non ha
evidenziato alcun indizio
della presenza degli orga-
nismi nocivi in questione,
e hanno ricevuto un idoneo
trattamento volto ad era-
dicare detti organismi no-
civi

32.2 Vegetali di specie di cui all'alle-
gato IV.A.I. 32.1, destinati alla
piantagione, ad eccezione delle se-
menti, originari di paesi d'America o
di altri paesi terzi cui non si appli-
ca l'allegato IV.A.I. 32.1

Ferme restando le disposizio-
ni applicabili, a seconda dei
casi, ai vegetali di cui allo
allegato III.A. 11 e 13, e
all'allegato IV.A.I. 27.1,
27.2, 28, 29 e 32.1, consta-
tazione ufficiale che nessun
indizio di Amauromyza maculo-
sa (Malloch), Liriomyza bryo-
niae (Kaltenbach), Liriomyza
huidobrensis (Blanchard),
Liriomyza sativae Blanchard o
Liriomyza trifolii (Burgess)
è stato osservato nel luogo
di produzione all'atto di
ispezioni ufficiali eseguite
almeno mensilmente nei tre
mesi precedenti l'esportazio-
ne

32.3 Vegetali di specie erbacee non
compresi nell'allegato IV.A.I. 32.1
destinati alla piantagione, ad ecce-
zione delle sementi, originari di pae-
si cui non si applica l'allegato
IV.A.I. 32.1

Ferme restando le disposizio-
ni applicabili, a seconda dei
casi, ai vegetali di cui all'
allegato III.A. 11 e 13 e
all'allegato IV.A.I. 27.1,
27.2, 28 e 29, constatazione
ufficiale:

- a) che nessun indizio di
Amauromyza maculosa
(Malloch) o Liriomyza
sativae Blanchard è stato
osservato nel luogo di
produzione all'atto di

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

un'ispezione ufficiale
eseguita prima dell'espor-
tazione, oppure

b) che immediatamente prima
dell'esportazione i vege-
tali sono stati sottoposti
ad ispezione che non ha
evidenziato alcun indizio
della presenza degli
organismi nocivi in
questione, e hanno ricevu-
to un idoneo trattamento
volto ad eradicare detti
organismi nocivi

33. Vegetali con radici, piantati o desti-
nati alla piantagione, coltivati all'
aperto

Constatazione ufficiale che
il luogo di produzione è no-
toriamente indenne da
Clavibacter michiganensis
spp. sepedonicus (Spieckermann
et Kotthoff) Davis et al.,
Globodera pallida (Stone)
Behrens, *Globodera rosto-*
chiensis (Wollenweber)
Behrens e *Synchytrium*
endobioticum (Schilbersky)
Percival

34. Terra e terreno di coltura
aderenti o associati ai vege-
tali, costituiti integralmente o
parzialmente di terra o di sostan-
ze solide organiche, quali parti
di vegetali, humus, compresa torba
e corteccia o qualsiasi altra sos-
tanza organica, destinati ad assicurare
la sopravvivenza dei vegetali ed origi-
nari di:
- Turchia
- Bielorussia, Estonia, Lettonia, Litua-
nia, Moldavia, Russia, Ucraina
- paesi non europei ad eccezione di Ci-
pro, Egitto, Israele, Libia, Malta,
Marocco, Tunisia

Constatazione ufficiale che:

a) il terreno di coltura, al
momento della piantagione,
- non conteneva terra e mate-
rie organiche, oppure
- era esente da insetti e ne-
matodi nocivi ed era stato
sottoposto ad idoneo esame
o trattamento termico o
fumigazione atti ad
assicurare che fosse esente
da altri organismi nocivi,
oppure
- era stato sottoposto ad
idoneo trattamento termico
o fumigazione atti ad
eliminare gli organismi
nocivi, e che

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

b) dopo la piantagione,

- sono state prese adeguate misure per far si che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, oppure

- nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del terreno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a)

35.1 Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus (isolati non europei) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

35.2 Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Beet leaf curl virus

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I.35.1, constatazione ufficiale:

a) che nella zona di produzione non sono note manifestazioni di Beet leaf curl virus, e

b) che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

36.1 Vegetali di *Ficus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale:

a) che il luogo di produzio-

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

ne è risultato indenne da Thrips palmi Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure

b) che la partita è stata sottoposta ad idoneo trattamento, atto a garantire l'assenza di contaminazione da Thysanoptera, oppure

c) che i vegetali sono stati coltivati in serre nelle quali sono state prese misure ufficiali per controllare la presenza di Thrips palmi Karny durante un periodo appropriato e che durante tale periodo non è stata constatata alcuna manifestazione di Thrips palmi Karny.

36.2 Vegetali diversi da Ficus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da Thrips palmi Karny, oppure

b) che il luogo di produzione è risultato indenne da Thrips palmi Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure

c) che la partita è stata sottoposta ad idoneo trattamento, atto a garantire l'assenza di contaminazione da Thysanoptera.

37. Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato III.A.17, constatazione ufficiale:

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

- a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Palm lethal yellowing mycoplasm e da Cadang-Cadang viroid, e che nessun sintomo è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
- b) che nessun sintomo di Palm lethal yellowing mycoplasm e di Cadang-Cadang viroid è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare una contaminazione dai patogeni, e che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento per liberarli da Myndus crudus Van Duzee,
- c) nel caso di vegetali in coltura tessutale, che i vegetali sono stati ottenuti da altri vegetali che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a) o b)

38.1 Vegetali di Camellia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

Constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone nelle quali non sono note manifestazioni di Ciborinia camelliae Kohn, oppure

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

- b) che nessun sintomo di *Ciborinia camelliae* Kohn è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, su piante in fiore
- 38.2 Vegetali di *Fuchsia* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi originari degli USA o del Brasile
- Constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Aculops fuchsiae* Keifer è stato osservato nel luogo di produzione e che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati ispezionati e sono risultati indenni da *Aculops Fuchsiae* Keifer
39. Alberi e arbusti, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei
- Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17, e 18, all'allegato III.B. 1 e allo allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17 e 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1 e 38.2, constatazione ufficiale che i vegetali:
- sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti,
 - sono cresciuti in vivaio, e
 - sono stati sottoposti ad ispezione in tempi opportuni e prima dell'esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

40. Alberi e arbusti a foglia caduca, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III.B.1, e all'allegato IV.A.I.8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2 e 39, constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie

41. Vegetali annuali e biennali, eccetto Gramineae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei e mediterranei

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A.11 e 13, e all'allegato IV.A.I.25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 e 36, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono stati coltivati in vivaio,
- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e
- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e
- trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e
- trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi,

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

 insetti, acari, e funghi
 nocivi, oppure hanno
 subito un idoneo
 trattamento, atto ad
 eliminare tali organismi

42. Vegetali della famiglia Gramineae di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie Bambusoideae e Panicoideae e dei generi Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R.Br., Hakonechloa Mak., ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Scribn., Stipa L. e Uniola L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei e mediterranei
- Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I. 33, 34, e 36, constatazione ufficiale che i vegetali:
- sono stati coltivati in vivaio, e
 - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e
 - sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e
 - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e
 - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari, e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi
43. Vegetali del tipo "bonsai", destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
- Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17, e 18, all'allegato III.B.1, e allo allegato IV.A.I.8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42, constatazione ufficiale:
- a) che i vegetali sono stati

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

coltivati e curati per
almeno due anni
consecutivi in vivai
"bonsai" ufficialmente
riconosciuti e soggetti a
controlli ufficiali,

b) che i vegetali:

aa) almeno durante gli ultimi
due anni precedenti la
spedizione:

- sono stati coltivati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento termico, in modo da renderlo esente da organismi nocivi, e sono stati oggetto di misure atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi,
- sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra
- sono stati sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di ruggini non europee
- sono collocati esclusivamente in strutture protettive che impediscono lo ingresso di insetti

bb) nelle due settimane precedenti la spedizione, sono stati liberati del substrato di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo ne-

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

cessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il substrato di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera aa),

- c) che i vegetali coltivati in vivai "bonsai" registrati e le piante nelle immediate vicinanze degli stessi devono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno, nei momenti opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi nocivi in questione, e che le ispezioni devono essere effettuate almeno mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura di ogni filare del campo o del vivaio, reperendo, con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest'ultimo non comprende più di 3000 vegetali, oppure del 10% dei vegetali di un genere, se quest'ultimo comprende più di 3000 vegetali; gli organismi nocivi di cui trattasi sono quelli elencati negli allegati della presente direttiva, nonchè qualsiasi altro organismo nocivo che non sia presente nella Comunità,
- d) che i vegetali esaminati devono essere risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione;

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

quelli che risultano infestati devono essere eliminati; i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato, ed inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l'assenza dei citati organismi nocivi, e che il materiale deve essere imballato in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto un marchio distintivo da riprodurre sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della presente direttiva, che consenta l'identificazione delle partite

44. Vegetali di erbacee perenni destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (tranne *Dianthus* L.), Compositae (tranne *Dendranthema* (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae e Rosaceae (tranne *Fragaria* L.), originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV.A.I. 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34 e 36, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono stati coltivati in vivaio,
- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e
- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e
- trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e
- trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari, e funghi

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi

45. Vegetali di *Euphorbia pulcherrima* Willd. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) è notoriamente presente

Constatazione ufficiale:

- che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Bemisia tabaci* Genn., oppure
- che nessun indizio di *Bemisia tabaci* Genn. è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno mensilmente nel corso dei tre mesi precedenti l'esportazione

46. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei bulbi, dei tuberi, dei cormi e dei rizomi, originari di paesi nei quali sono notoriamente presenti determinati organismi nocivi

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 13 e allo allegato IV.A.I. 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 36, 44 e 45:

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- Bean golden mosaic virus
- Cowpea mild mottle virus
- Lettuce infectious yellows virus
- Pepper mild tigrè virus
- Squash leaf curl virus

- altri virus trasmessi da *Bemisia tabaci* Genn.

a) Dove non è nota la presenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi

constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante il completo ciclo vegetativo,

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

b) Dove è nota la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi

constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante un adeguato periodo, e

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi, oppure

b) che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi all'atto di ispezioni ufficiali effettuate in tempi opportuni, oppure

c) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto ad eradicare Bemisia tabaci Genn.

47. Sementi di Helianthus annuus L.

Constatazione ufficiale:

a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni, oppure

b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro Plasmopara halstedii

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

(Farlow) Berl. et de Toni

48. Sementi di *Lycopersicon lycopersicum*
(L.) Karsten ex Farw.

Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, e

- a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali *Clavibacter michiganensis* spp. *michiganensis* (Smith) Davis et al., *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* (Doldge) Dye e *Potato spindle tuber viroid* non sono notoriamente presenti, oppure
- b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il loro ciclo vegetativo completo, oppure
- c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai citati organismi nocivi

49.1 Sementi di *Medicago sativa* L.

Constatazione ufficiale:

- a) che nessun sintomo di *Ditylenchus dipsaci* (Kuhn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

eseguite su un campione
rappresentativo non hanno
evidenziato la presenza di
Ditylenchus dipsaci (Kuhn)
Filipjev, oppure

b) che prima dell'esporta-
zione è stata effettuata
una fumigazione

49.2 Sementi di *Medicago sativa* L., ori-
ginarie di paesi nei quali siano
note manifestazioni di *Clavibacter*
michiganensis spp. *insidiosus* Davis
et al.

Fermi restando i requisiti
applicabili ai vegetali di
cui all'allegato IV.A.I.49.1,
constatazione ufficiale:

a) che durante gli ultimi
dieci anni non sono state
osservate manifestazioni
di *Clavibacter michiga-*
nensis ssp. *insidiosus*
Davis et al., nè nella
azienda, nè nelle imme-
diate vicinanze,

b) - che la coltura
appartiene ad una
varietà riconosciuta,
molto resistente a
Clavibacter michiga-
nensis ssp. *insidiosus*
Davis et al., oppure

- che al momento del
raccolto delle sementi
la coltura non aveva
ancora iniziato il
quarto ciclo vegetativo
completo dalla semina e
vi era stato un solo
raccolto di sementi
precedente, oppure

- che il contenuto di
materie inerti, determi-
nato conformemente alle
norme relative alla
certificazione delle
sementi commercializzate
nella Comunità, non
supera, in peso, lo 0,1%

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

c) che nessun sintomo di *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di *Medicago sativa* L. durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,

d) che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di *Medicago sativa* L. durante i tre anni precedenti la semina

50. Sementi di *Oryza sativa* L.

Constatazione ufficiale:

a) che le sementi sono state ufficialmente sottoposte ad adeguate prove nematologiche e sono risultate esenti da *Aphelenchoides besseyi* Christie, oppure

b) che le sementi sono state sottoposte ad un idoneo trattamento con acqua calda o ad un altro adeguato trattamento contro *Aphelenchoides besseyi* Christie

51. Sementi di *Phaseolus* L.

Constatazione ufficiale:

a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye, oppure

b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da *Xanthomonas campestris* pv.

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

phaseoli (Smith) Dye

52. Sementi di Zea mais L.

Constatazione ufficiale:

- a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Erwinia stewartii* (Smith) Dye, oppure
- b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tale esame, è risultato esente da *Erwinia stewartii* (Smith) Dye

Sezione II

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DI ORIGINE COMUNITARIA

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

1. Legname di Castanea Mill.

a) Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure

b) il legname deve essere scortecciato

2. Legname di *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

a) Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Ceratocystis fimbriata* f.sp. platani Walter, oppure

b) constatazione comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura

3. Corteccia separata dal tronco di Castanea Mill.

Constatazione ufficiale:

a) che la corteccia è originaria di zone notoriamente indenne da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure

b) che la partita è stata sottoposta a fumigazione o

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

 ad altro trattamento
 adeguato contro Cryphonectria
 parasitica (Murrill)
 Barr

4. Vegetali di Pinus L., destinati alla
 piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che
 nessun sintomo di Scirrhia
 pini Funk et Parker è stato
 osservato nel luogo di
 produzione o nelle immediate
 vicinanze dall'inizio dello
 ultimo ciclo vegetativo com-
 pleso

5. Vegetali di Abies Mill., Larix
 Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.,
 Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr.,
 destinati alla piantagione, ad ec-
 cezione delle sementi

Fermi restando i requisiti
 applicabili, se del caso, ai
 vegetali di cui all'allegato
 IV.A.II.4, constatazione uf-
 ficiale che nessun sintomo di
 Melampsora medusae Thumen è
 stato osservato nel luogo di
 produzione o nelle immediate
 vicinanze dall'inizio dello
 ultimo ciclo vegetativo com-
 pleso

6. Vegetali di Populus L., destinati alla
 piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che
 nessun sintomo di Melampsora
 medusae Thumen è stato
 osservato nel luogo di
 produzione o nelle immediate
 vicinanze dall'inizio
 dell'ultimo ciclo vegetativo
 completo

7. Vegetali di Castanea Mill. e Quercus
 L., destinati alla piantagione, ad
 eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono
 originari di zone
 notoriamente indenni da
 Cryphonectria parasitica
 (Murrill) Barr, oppure

b) che nessun sintomo di
 Cryphonectria parasitica
 (Murrill) Barr è stato
 osservato nel luogo di
 produzione o nelle
 immediate vicinanze
 dall'inizio dell'ultimo
 ciclo vegetativo completo

Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci	Requisiti particolari
8. Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. platani Walter, oppure</p> <p>b) che nessun sintomo di <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. platani Walter è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo</p>
9. Vegetali di <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L. escluso <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers. e <i>Stranvaesia</i> Lindl., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, oppure</p> <p>b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.,</p>
10. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli e Gikashvili, <i>Citrus vein enation woody gall</i> e <i>Citrus tristeza virus</i> (isolati europei), oppure</p> <p>b) che i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di</p>

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno Citrus tristeza virus (isolati europei) e Citrus vein enation woody gall, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, e che la coltura abbia avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non sia stato osservato nessun sintomo di Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli e Gikashvili, Citrus tristeza virus (isolati europei) e Citrus vein enation woody gall oppure

c) che i vegetali:

- sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno Citrus vein enation woody gall e Citrus tristeza virus (isolati europei), mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, e risultati,

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

all'atto di tali prove, esenti almeno da Citrus tristeza virus (isolati europei) e come tali certificati in test individuali effettuati secondo i metodi menzionati in questo paragrafo,

- sono stati sottoposti ad ispezione e nessun sintomo di Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli e Gikashvili, Citrus vein enation woody gall e Citrus tristeza virus (ceppi europei), è stato osservato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

11. Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato

Constatazione ufficiale:

- a) che nessuna contaminazione da Radopholus similis (Cobb) Thorne è stata osservata nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
- b) che terra e radici di vegetali sospetti sono stati sottoposti, dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Radopholus similis (Cobb) Thorne e sono risultati esenti da tale organismo nocivo all'atto di dette prove

12. Vegetali di Fragaria L., Prunus L. e Rubus L., destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone notoria-

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

mente indenni da determi-
nati organismi nocivi,
oppure

b) che nessun sintomo di
malattie provocate dagli
organismi nocivi in
questione è stato osser-
vato su vegetali sul luogo
di produzione dall'inizio
dell'ultimo ciclo vegeta-
tivo completo

Gli organismi nocivi di cui
sopra sono

- per *Fragaria* L.:

- *Phytophthora fragariae*
Hickman var *fragariae*

- Arabis mosaic virus

- Raspberry ringspot virus

- Strawberry crinkle virus

- Strawberry latent ring-
spot virus

- Strawberry mild yellow
edge virus

- Tomato black ring virus

- *Xanthomonas fragariae*
Kennedy et King

- per *Prunus* L.:

- Apricot chlorotic lea-
froll mycoplasma

- *Xanthomonas campestris*
pv. *pruni* (Smith) Dye

- per *Prunus persica* (L)
Batsch: *Pseudomonas sirin-*
gae pv. *persicae* (Prunier
et al.) Young et al.

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

- per Rubus L.:

- Arabis mosaic virus
- Raspberry ringspot virus
- Strawberry latent ring-spot virus
- Tomato black ring virus

13. Vegetali di Cydonia Mill. e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.9, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline mycoplasm, oppure
- b) che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasm

14. Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.12, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Aphelenchoides besseyi Christie, oppure
- b) che nessun sintomo di Aphelenchoides besseyi Christie è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

15. Vegetali di *Malus* Mill., destinati alla
 piantagione, ad eccezione delle sementi

c) che, in caso di coltura
 tissutale, i vegetali sono
 derivati da altri vegetali
 che soddisfano le condi-
 zioni di cui alla lettera
 b) del presente punto o
 sono stati sottoposti a
 prove ufficiali con metodi
 nematologici adeguati e
 sono risultati indenni da
Aphelenchoides besseyi
 Christie

Fermi restando i requisiti
 applicabili ai vegetali di
 cui all'allegato IV.A.II.9,
 constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono
 originari di zone notoria-
 mente indenni da *Apple*
proliferation mycoplasma,
 oppure:

b) aa) che i vegetali, escluse
 le piantine generate
 da semi:

- hanno ottenuto certificati
 ufficiali nell'ambito di un
 sistema di certificazione
 che richieda che essi
 provengano in linea diretta
 da materiali conservati in
 condizioni adeguate e
 sottoposti a prove ufficia-
 li riguardanti almeno
 l'*Apple proliferation myco-*
plasm mediante indicatori
 appropriati o metodi
 equivalenti e rivelatisi
 esenti dal suddetto
 organismo nocivo all'atto
 di dette prove, oppure

- provengono in linea diretta
 da materiali conservati in
 condizioni adeguate, sotto-
 posti negli ultimi sei
 cicli vegetativi completi
 ad almeno una prova

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,

bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasm, nè sui vegetali del luogo di produzione, nè sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze

16. Vegetali delle seguenti specie di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi:

- Prunus amygdalus Batsch
- Prunus armeniaca L.
- Prunus blireiana Andre
- Prunus brigantina VIII.
- Prunus cerasifera Ehrh.
- Prunus cistena Hansen
- Prunus curdica Fenzl e Fritsch.
- Prunus domestica ssp. domestica L.
- Prunus domestica ssp. instititia (L.) C.K. Schneid.
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegl.
- Prunus glandulosa Thunb.
- Prunus holosericea Batal.
- Prunus hortulana Bailey
- Prunus japonica Thunb.
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
- Prunus maritima Marsh.
- Prunus mume Sieb. et Zucc.
- Prunus nigra Alt.
- Prunus persica (L.) Batsch
- Prunus salicina L.
- Prunus sibirica L.
- Prunus simonii Carr.

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.12, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure
- b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:
 - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

- Prunus spinosa L.
- Prunus tomentosa Thunb
- Prunus triloba Lindl.
- altre specie di Prunus L. sensibili
 al Plum pox virus

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove

bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Plum pox virus, nè sui vegetali del luogo di produzione, nè sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze

cc) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili

17. Espunto

18. Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Grapevine Flavescence dorée MLO e Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. è stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi

19.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione

Constatazione ufficiale:

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

- a) che sono state osservate le disposizioni comunitarie per la lotta contro *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, e
- b) che i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., o che sono state osservate le disposizioni comunitarie per la lotta contro *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., e
- c) che i tuberi sono originari di un campo notoriamente indenne da *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens e *Globodera pallida* (Stone) Berhrens, e
- d)
- aa) che i tuberi sono originari di un campo notoriamente indenne da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure
- bb) nelle zone in cui è nota la presenza di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso ad eradicare *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

19.2 Tuberi di *Solanum tuberosum* L.,

Fermi restando i requisiti

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

destinati alla piantagione,
 ad eccezione di quelli delle
 varietà ufficialmente ammesse in
 uno o più Stati membri ai sensi
 della Direttiva 70/457/CEE del
 Consiglio

particolari applicabili ai
 tuberi di cui all'allegato
 IV.A.II.19.1, constatazione
 ufficiale che i tuberi:

- appartengono a selezioni avanzate; tale constatazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui trattasi,
- sono stati prodotti nella Comunità, e

- provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti nella Comunità a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati e sono risultati esenti, all'atto di tali controlli, da organismi nocivi

19.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di *Solanum* L., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di *Solanum tuberosum* L. di cui all'allegato IV.A.II.19.1 o 19.2, nonché del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici

a) i vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi,

b) i controlli di quarantena di cui alla lettera a):

aa) sono sorvegliati dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro interessato e vengono effettuati da personale con formazione scientifica di tale servizio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto,

bb) vengono effettuati in un luogo munito di installazioni adeguate

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

sufficienti per conservare gli organismi nocivi e per mantenere il materiale, ivi compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione di organismi nocivi,

cc) vengono effettuati su ogni unità del materiale,

- mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo,
- mediante esame condotto secondo metodi adeguati, presentati al comitato di cui all'articolo 16 bis, e relativo:
- nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a:
 - Andean potato latent virus
 - Arracacha virus B, oca strain
 - Potato black ringspot virus
 - Potato spindle tuber viroid

Vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci

Requisiti particolari

- Potato virus T
 - Andean potato motte virus
 - virus della patata A,M,S,V,X e Y (compresi Yo,Yn e Yc) e Potato leaf roll virus
 - Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kottthoff) Davis et al.
 - Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
- nel caso di veri tuberi seme di patata, almeno ai virus e viroidi summenzionati
- dd) mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi che hanno causato tali sintomi,
- c) Qualsiasi materiale non trovato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi di cui alla medesima lettera b), è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi,
- d) Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro

Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci	Requisiti particolari
19.4 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici	Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro
19.5 Tuberi di <i>solanum tuberosum</i> L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV.A.II.19.1, 19.2, 19.3 o 19.4	<p>Dev'essere dimostrato, da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate, che le patate medesime sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione ufficialmente riconosciuti ed ubicati in una zona di produzione, in modo che risulti che i tuberi sono esenti da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith e che</p> <p>a) le disposizioni comunitarie per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, nonchè,</p> <p>b) se del caso, le disposizioni comunitarie per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicum</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,</p>
19.6 Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e degli altri vegetali di cui all'allegato IV.A.II.19.4 o 19.5	<p>sono state rispettate</p> <p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.19.1, 19.2, 19.3, a seconda dei casi, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente</p>

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

indenni da Potato stolbur
 mycoplasm, oppure

- b) che nessun sintomo di
 Potato stolbur mycoplasm è
 stato osservato sui vege-
 tali nel luogo di produ-
 zione dall'inizio dell'ul-
 timo ciclo vegetativo
 completo

19.7 Vegetali di *Capsicum annuum* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., *Musa* L., *Nicotiana* L., e *Solanum melongena* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 19.6, se del caso, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure
- b) che nessun indizio di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

20. Vegetali di *Humulus lupulus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Verticillium albo-atrum* Reinke e Berthold e *Verticillium dahliae* Klebahn è stato osservato su luppolo nel luogo di produzione dallo inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

21. Vegetali di *Dendranthema* (DC) Des. Moul., *Dianthus* L. e *Pelargonium* L'Herit ex Alt., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale:

- a) che nessun indizio di *Heliothis armigera* Hubner o *Spodoptera littoralis* (Bcisd.) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

22.1 Vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des
 Moul., destinati alla piantagione, ad
 eccezione delle sementi

b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.21, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti da *Chrysanthemum stunt viroid*, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da *Chrysanthemum stunt viroid* all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura,

b) che i vegetali e le talee provengono da ditte

- ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione e nelle quali non sono stati osservati sintomi di *Puccinia horiana Hennings* durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di *Puccinia horiana Hennings* durante i tre mesi precedenti la commercializzazione, oppure

- la partita è stata

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

 sottoposta ad idoneo
 trattamento contro Puc-
 cinia horiana Hennings,

c) che, nel caso di talee
 senza radici, nessun sintomo di *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato nè sulle talee stesse, nè sui vegetali da cui provengono, oppure che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato nè sulle talee stesse, nè nel luogo di radicazione

22.2 Vegetali di *Dianthus L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.21, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da *Erwinia chrysanthemi* pv. *dianthicola* (Hellmers) Dickey, *Pseudomonas caryophylli* (Burkholder) Starr et Burkholder e *Phialophora cinerescens* (Wollenw.) van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni,
- b) che sui vegetali non è stato osservato alcun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra

23. Bulbi di *Tulipa L.* e *Narcissus L.*, ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produ-

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Ditylenchus dipsaci* (Kuhn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

zione professionale di fiori recisi

24. Vegetali di *Apium graveolens* L.,
Argyranthemum spp., *Aster* spp.,
Brassica spp., *Capsicum annuum* L.,
Cucumis spp., *Dendranthema* (DC.) Des
 Moul., *Dianthus* L. ed ibridi, *Exacum*
 spp., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L.,
Lactuca spp., *Leucanthemum* L., *Lupinus*
 L., *Lycopersicon Lycopersicum* (L.)
 Karsten ex. Farw., *Solanum melongena*
 L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L. e
Verbena L., destinati alla piantagio-
 ne, ad eccezione delle sementi
- Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui allo allegato IV.A.II.21, 22.1 o 22.2, constatazione ufficiale:
- a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach), *Liriomyza hudobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess), oppure
- b) che nessun indizio di *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach), *Liriomyza hudobrensis* (Blanchard) o *Liriomyza trifolii* (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure
- c) che immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione che non ha evidenziato alcun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione, e hanno ricevuto un idoneo trattamento volto ad eradicare *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach), *Liriomyza hudobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess)
25. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto
- Dev'essere dimostrato che il luogo di produzione è notoriamente indenne da *Clavibacter michiganensis* spp. *sepedonicus* (Spieckermann et

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

Kotthoff) Davis et al.,
 Globodera pallida (Stone)
 Behrens, Globodera rosto-
 chiensis (Wollenweber) Beh-
 rens e Synchytrium endobio-
 ticum (Schilbersky) Percival

26. Vegetali di *Beta vulgaris* L.,
 destinati alla piantagione, ad
 eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono
 originari di zone
 notoriamente indenni da
 Beet leaf curl virus,
 oppure

b) che nella zona di
 produzione non si è avuta
 conoscenza della comparsa
 del Beet leaf curl virus,
 e che nessun sintomo di
 Beet leaf curl virus è
 stato osservato nel luogo
 di produzione o nelle
 immediate vicinanze dallo
 inizio dell'ultimo ciclo
 vegetativo completo

27. Sementi di *Helianthus annuus* L.

Constatazione ufficiale:

a) che le sementi sono
 originarie di zone
 notoriamente indenni da
Plasmopara halstedii (Far-
 low) Berl. et de Toni,
 oppure

b) che le sementi, ad
 eccezione di quelle
 prodotte da varietà resis-
 tenti a tutte le razze di
Plasmopara halstedii (Far-
 low) Berl. et de Toni
 presenti nella zona di
 produzione, sono state
 sottoposte ad idoneo
 trattamento contro *Plasmo-
 para halstedii* (Farlow)
 Berl. et de Toni

28. Sementi di *Lycopersicon lycopersicum*
 (L.) Karsten ex Farw.

Constatazione ufficiale che
 le sementi sono state

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, e:

- a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di *Clavibacter michiganensis* spp. (Smith) Davis et al. o di *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* (Doidge) Dye, oppure
- b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
- c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai ripetuti organismi nocivi

29.1 Sementi di *Medicago sativa* L.

Constatazione ufficiale:

- a) che nessun sintomo di *Ditylenchus dipsaci* (Kuhn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di *Ditylenchus dipsaci* (Kuhn)

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

 Filipjev, oppure

b) che prima della commercializzazione è stata effettuata una fumigazione

29.2 Sementi di *Medicago sativa* L.

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II. 29.1, constatazione ufficiale:

a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al.,

b) - che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus* Davis et al., nè nell'azienda, nè nelle immediate vicinanze,

- e che:

- la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta molto resistente a *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., oppure

- al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure

- il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità, non supera,

 Vegetali, prodotti vegetali ed
 altre voci

Requisiti particolari

in peso, lo 0,1%,

- che nessun sintomo di *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione, o in culture adiacenti di *Medicago sativa* L., durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,
- che la coltivazione è stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzione di *Medicago sativa* L. durante i tre anni precedenti la semina

30. Sementi di *Phaseolus* L.

Constatazione ufficiale:

- a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye, oppure
- b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye

31.1 Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi

L'imballaggio deve recare un idoneo marchio d'origine

31.2 Frutti di
 - *Citrus* L., ad eccezione di *Citrus* clementina Hort. ex. Tanaka,
 - *Fortunella* Swingle,
 - *Poncirus* Raf., e relativi ibridi

Fermi restando i requisiti applicabili ai frutti di cui all'allegato IV.A.II (31.1), i frutti sono privi di foglie e peduncoli

Parte B

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI
PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO IN ALCUNE ZONE PROTETTE DI VEGETALI,
PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

Vegetali, prodotti vegetali e altri voci	Requisiti particolari	Zone protette
--	-----------------------	---------------

- | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| 1. Legname di conifere (Coniferales) | Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A. I.1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 e 7: | EL,E,IRL,UK (*) |
| | a) il legno è scortecciato, oppure | |
| | b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan, oppure | |
| | c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura | |
| 2. Legname di conifere (Coniferales) | Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A. I. 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, e 7 e allo allegato IV.B.1: | EL,E,IRL,UK |
| | a) il legno è scortecciato, oppure | |
| | b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg, oppure | |

Vegetali, prodotti vegetali e altri voci	Requisiti particolari	Zone protette
--	-----------------------	---------------

pure

c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura

3. Legname di conifere (Coniferales) • Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A. I. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV.B. 1 e 2: EL, E, IRL, UK

a) il legno è scortecciato, oppure

b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Ips typographus* Heer, oppure

c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura

4. Legname di conifere • Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A. I. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV.B. 1 e 2: EL, E, F (Corsica), IRL

Vegetali, prodotti vegetali e altri voci	Requisiti particolari	Zone protette
fere (Coniferales)	cabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A. I. 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 e 7 e allo allegato IV.B. 1,2 e 3:	UK
	a) il legno è scortecciato, oppure	
	b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ips amitinus Eichhof, oppure	
	c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura	
5. Legname di conifere (Coniferales)	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A. I. 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 e 7 e allo allegato IV.B. 1,2,3 e 4:	EL,E,IRL,UK, (N-IRL,Isola di Man)
	a) il legno è scortecciato, oppure	
	b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ips cembrae Heer, oppure	
	c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che	

Vegetali, prodotti vegetali e altri voci	Requisiti particolari	Zone protette
	<p>il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura</p>	
<p>6. Legname di conifere (Coniferales)</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A. I. 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 e 7 e allo allegato IV.B. 1,2,3,4 e 5:</p> <p>a) il legno è scortecciato, oppure</p> <p>b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ips sexdentatus Boernere, oppure</p> <p>c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura</p>	<p>IRL,UK,(N-IRL, Isola di Man)</p>
<p>6.1 Legname di conifere (Coniferales)</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A. I.1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 e 7 e allo allegato IV.B. 1,2,3,4,5 e 6:</p> <p>a) il legno è scortecciato, oppure</p> <p>b) constatazione ufficiale che il</p>	<p>IRL,UK(N-IRL, Isola di Man e Jersey)</p>

 Vegetali, prodotti
 vegetali e altri voci

Requisiti particolari

Zone protette

 legname è originario di zone
 notoriamente indenni da Pis-
 sodes spp. (specie europee),
 oppure

- c) constatazione, comprovata dal
 marchio "Kiln-dried", "K.D."
 o da un altro marchio inter-
 nazionalmente riconosciuto,
 apposto sul legno o sul suo
 imballaggio conformemente agli
 usi commerciali correnti, che
 il legname è stato sottoposto
 ad essiccazione in forno sino
 alla riduzione del suo tenore
 di umidità a meno del 20%,
 espresso in percentuale di
 materia secca, al momento in
 cui l'operazione è compiuta,
 secondo un adeguato schema
 tempo/temperatura

6.2 Legname di conifere (Coniferales)

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV.A. I. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV.B. 4:

F (Corsica)

a) il legno è scortecciato, oppure

b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Matsucoccus feytaudi* Duc.

7. Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A.1, all'allegato IV.A. 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV.A. II. 4 e 5, constatazione ufficiale che il luogo di produzione indenne da *Dendroctonus micans* Kugelan

EL, E, IRL, UK(*)

8. Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi,

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A.1, all'allegato IV.A.I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV.A.II.

EL, E, IRL, UK

Vegetali, prodotti vegetali e altri voci	Requisiti particolari	Zone protette
di altezza superiore a 3 m	4 e 5, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	
9. Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV.A. II. 4 e 5 e all'allegato IV.B. 7 e 8, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips typographus</i> Heer	EL, E, IRL, UK
10. Vegetali di conifere (Coniferales) ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV.A. II. 4 e 5 o all'allegato IV.B. 7, 8 e 9, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips amitinus</i> Eichhof	EL, E, F (Corsica), IRL, UK
11. Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV.A. II. 4 e 5 e all'allegato IV.B. 7, 8, 9 e 10, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips cembrae</i> Heer	EL, E, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
12. Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV.A. II. 4 e 5, o all'allegato IV.B. 7, 8, 9, 10 e 11, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips sexdentatus</i> Boerner	IRL, UK, (N-IRL, Isola di Man)
13. Vegetali di conifere (Coniferales) ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali, di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV.A. II. 4 e 5, e all'allegato IV.B.	IRL, UK (N-IRL, Isola di Man e Jersey)

Vegetali, prodotti vegetali e altri voci	Requisiti particolari	Zone protette
	7,8,9,10,11 e 12, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Pissodes</i> spp. (specie europee)	
14.1 Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Ferme restando i divieti applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4, constatazione ufficiale che la partita: <ul style="list-style-type: none"> a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan 	EL, E, IRL, UK (*)
14.2 Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato IV.B. 14.1, constatazione ufficiale che la partita: <ul style="list-style-type: none"> a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips amitinus</i> Eichof 	EL, E, F (Corsica), IRL, UK
14.3 Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato IV.B. 14.1 e 14.2, constatazione ufficiale che la partita: <ul style="list-style-type: none"> a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips cembrae</i> Heer 	EL, E, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
14.4 Corteccia di conifere (Coniferales)	Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui	EL, E, IRL, UK

Vegetali, prodotti vegetali e altri voci	Requisiti particolari	Zone protette
--	-----------------------	---------------

- rales), separata dal tronco
- all'allegato III.A. 4 e all'allegato IV.B. 14.1, 14.2 e 14.3, constatazione ufficiale che la partita:
- a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure
- b) è originaria di zone notoriamente indenni da *Ips duplicatus* Sahlberg
- 14.5 Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco
- Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato IV.B. 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4, constatazione ufficiale che la partita:
- IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
- a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure
- b) è originaria di zone notoriamente indenni da *Ips sexdentatus* Boerner
- 14.6 Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco
- Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A.4 e all'allegato IV.B.14.1,14.2,14.3,14.4 e 14.5, constatazione ufficiale che la partita:
- EL,E, IRL, UK
- a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure
- b) è originaria di zone notoriamente indenni da *Ips typographus* Heer
- 14.7 Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco
- Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato IV.B. 14.2, constatazione ufficiale che la partita:
- F (Corsica)

Vegetali, prodotti vegetali e altri voci	Requisiti particolari	Zone protette
	<p>a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento, oppure</p> <p>b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Matsucoccus feytaudi</i> Duc.</p>	
14.8 Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III.A. 4 e all'allegato IV.B. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6, constatazione ufficiale che la partita:	IRL, UK, (N-IRL, Isola di Man e Jersey)
	<p>a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure</p> <p>b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Pissodes</i> spp. (specie europee)</p>	
15. Vegetali di <i>Larix Mill.</i> destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, 10, all'allegato IV.A.II. 5 e all'allegato IV.B. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione è indenne da <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.)	IRL, UK, (N-IRL, Isola di Man e Jersey)
16. Vegetali di <i>Pinus L.</i> , <i>Picea A. Dietr.</i> , <i>Larix Mill.</i> , <i>Abies Mill.</i> e <i>Pseudotsuga Carr.</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2, e 9, all'allegato IV.A.II. 4 e all'allegato IV.B.7, 8, 9, 10, 11, 12 e 15, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione è indenne da <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet	IRL, UK (N-IRL)
17. Vegetali di <i>Pinus L.</i> , desti-	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui	E (Ibiza)

Vegetali, prodotti vegetali e altri voci	Requisiti particolari	Zone protette
nati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2 e 9, all'allegato IV.A.II. 4 e all'allegato IV.B. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 e 16, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione e le immediate vicinanze sono indenni da <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Den. et Schiff.)	
18. Vegetali di <i>Picea A. Dietr.</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 1, all'allegato IV.A.I. 8.1, 8.2 e 10, all'allegato IV.A.II. 5 e all'allegato IV.B. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione è indenne da <i>Gilpinia Hercyniae</i> (Hartig.)	EL, IRL, UK (N-IRL Isola di Man e Jersey)
19. Vegetali di <i>Eucalyptus l'Herit.</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono privi di terra e che sono stati sottoposti a trattamento contro <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll., oppure b) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll	EL, P
20.1 Tuberi di <i>Solanum tuberosum L.</i> , destinati alla piantagione	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 10 e 11, all'allegato IV.A.I. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 e 25.6 e all'allegato IV.A.II. 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.6, constatazione ufficiale che i tuberi: a) sono stati coltivati in una zona nella quale non sono note manifestazioni di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure b) sono stati coltivati in un terreno o in un substrato di	DK, IRL, P (Azzorre) UK

Vegetali, prodotti vegetali e altri voci	Requisiti particolari	Zone protette
	coltura costituiti da terra notoriamente indenne da BNYVV o sottoposta ad un esame ufficiale con metodi adeguati e risultata indenne da BNYVV, oppure	
	c) sono stati lavati per mondarli dalla terra	
20.2 Tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV.B. 20.1 e di quelli destinati alla produzione di fecola presso aziende dotate di impianti approvati per lo smaltimento dei rifiuti	La partita o il lotto non contengono più dell'1% in peso, di terra	DK, IRL, P (Azzorre) UK
21. Vegetali e poliline vivo per l'impollinazione di: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. tranne Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranviesia Lindl., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A. 9 e 18 e all'allegato III.B.1, constatazione ufficiale:	E, F (Champagne-Ardenne, Alsace - eccetto il dipartimento Bas Rhin-Lorraine, Franche-eccetto il dipartimento Puy de Dome-, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK, (N-IRL, Isola di Man e isole della Manica), A, FI
	a) che i vegetali sono originari delle zone protette di E, F (Champagne-Ardenne, Alsace - escluso il dipartimento del Bas Rhin -, Lorraine, Franche-Comtè, Rhone-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Corsica, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, Isola di Man, Isole della Manica), oppure	
	b) che i vegetali sono stati ottenuti, o sono stati conservati per almeno un anno, nel caso siano stati introdotti in una "zona tampone", in un campo:	

Vegetali, prodotti
vegetali e altri voci

Requisiti particolari

Zone protette

aa) situato in una "zona tampone" delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 Km², ossia in una zona dove le piante-ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati,

bb) ufficialmente approvato, prima dell'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto,

cc) che, come le altre parti della "zona tampone", dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo è risultato esente da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. all'atto di:

- ispezioni ufficiali eseguite almeno due volte nel campo e nella zona circostante avente un raggio di almeno 250 m, una volta in luglio/agosto e una volta in settembre/ottobre,

- sopralluoghi ufficiali effettuati almeno una volta nel periodo da luglio ad ottobre nella zona circostante avente un raggio di almeno 1 Km, in luoghi adeguati e in particolare dove sono presenti vegetali che possono fungere da indicatori, e

- prove ufficiali eseguite

Vegetali, prodotti vegetali e altri voci	Requisiti particolari	Zone protette
--	-----------------------	---------------

secondo adeguati metodi di laboratorio su campioni ufficialmente prelevati, dopo l'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, da vegetali che hanno presentato sintomi di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. nel campo o in altre parti della "zona tampone", e

dd) dal quale, come dalle altre parti della "zona tampone", non sono state rimosse, senza preventiva indagine o approvazione ufficiale, piante-ospiti con sintomi di *Erwinia amylovora* (Burr) Winsl. et al.

22. Vegetali di *Al-
lium porrum* L., *Apium* L., *Beta*
L., *Brassica na-
pus* L., *Brassi-
ca rapa* L., e
Daucus L., ad
eccezione di
quelli desti-
nati alla pian-
tagione
- La partita o il lotto non contengono più dell'1%, in peso, di terra
- DK, IRL, P (Azzorre),
UK
23. Vegetali di *Beta* a) Fermi restando i requisiti ap- DK, IRL, P, (Azzorre)
vulgaris L., plicabili ai vegetali di cui UK
destinati alla all'allegato IV.A.I. 35.1 e
piantagione, ad 35.2, all'allegato IV.A.II.26
eccezione delle e all'allegato IV.B. 22,
sementi constatazione ufficiale che i
vegetali:
aa) sono stati singolarmente
sottoposti ad una prova
ufficiale e sono risulta-
ti indenni da Beet necro-
tic yellow vein virus
(BNYVV), oppure
bb) sono stati ottenuti da se-
menti rispondenti ai re-
quisiti di cui all'alle-

Vegetali, prodotti
vegetali e altri voci

Requisiti particolari

Zone protette

gato IV.B. 27, e

- ottenute in zone notoriamente indenni da BNYVV, oppure
- ottenute su un terreno o su un substrato di coltura sottoposto ad esame ufficiale con metodi adeguati e risultato indenne da BNYVV, e
- sottoposte a campionamento e risultate indenni da BNYVV all'atto dell'esame del campione

b) l'ente o l'organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi, informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro del materiale tenuto

24. Vegetali di Begonia L. e Euphorbia pulcherrima Willd., esclusi quelli per i quali è dimostrato dall'impallaggio o dallo sviluppo del fiore (o della brattea) o in qualsiasi altro modo che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi
- Constatazione ufficiale che:
- DK, IRL, P (Entre Douro e Minho, Traz-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira e Azzorre), UK, S, FI
- a) i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn., oppure
- b) nessun indizio di Bemisia tabaci Genn. è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno mensilmente nel corso dei tre mesi precedenti la commercializzazione, oppure
- c) immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto ad eradicare Bemisia tabaci Genn., sono stati ispezionati e sono risultati esenti da indizi della presenza di forme vita-

Vegetali, prodotti vegetali e altri voci	Requisiti particolari	Zone protette
li di detto organismo nocivo		
25.1 Vegetali di Beta vulgaris L. da foraggio	<p>Constatazione ufficiale che la partita di vegetali</p> <p>a) è stata sottoposta a trattamento termico atto ad eliminare un'eventuale contaminazione con Beet necrotic yellow vein virus, oppure</p> <p>b) è stata sottoposta a trattamento di rimozione della terra e delle radici laterali e di devitalizzazione dei vegetali stessi</p>	DK, IRL, P(Azzorre), UK
25.2 Vegetali di Beta vulgaris L. destinati alla lavorazione industriale	<p>Constatazione ufficiale che i vegetali sono destinati alla lavorazione industriale, consegnati ad aziende di trasformazione dotate di adeguati impianti di eliminazione controllata dei rifiuti atti ad impedire la diffusione del BNYVV, e trasportati in modo da garantire che non si corra alcun rischio di diffusione di detto organismo nocivo</p>	DK, IRL, P(Azzorre), UK
26. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole	<p>Constatazione ufficiale che la terra o i residui sono stati trattati in modo da eliminare eventuali contaminazioni con Beet necrotic yellow vein virus</p>	DK, IRL, P(Azzorre), UK
27.1 Sementi di Barbabietole da zucchero e da foraggio della specie Beta vulgaris L.	<p>Ferme restando le disposizioni della direttiva 66/400/CEE, se applicabili, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che le sementi delle categorie "sementi di base" e "sementi certificate" soddisfano le condizioni di cui all'allegato I B 3 della direttiva 66/400/CEE, oppure</p> <p>b) per le "sementi non definitivamente certificate", che le sementi</p>	DK, IRL, P(Azzorre), UK

 Vegetali, prodotti
 vegetali e altri voci

Requisiti particolari

Zone protette

- soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 66/400/CEE, e
- sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, parte B della direttiva 66/400/CEE e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di eliminazione controllata dei rifiuti allo scopo di prevenire la diffusione di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure

c) che le sementi sono state ottenute da una coltura effettuata in una zona notoriamente indenne da BNYVV

27.2 Sementi di ortaggi della specie *Beta vulgaris* L.

Ferme restando le disposizioni della direttiva 66/400/CEE, se applicabili, constatazione ufficiale:

DK, IRL, P (Azzorre),
 UK

- a) che le sementi lavorate non contengono oltre lo 0,5%, in peso, di materia inerte; nel caso di sementi confettate, tale norma deve essere soddisfatta prima della confettatura; oppure
- b) per le sementi non lavorate, che le sementi
 - sono state ufficialmente imballate in modo da escludere qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV, e
 - sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) e consegnate ad una azienda di lavorazione che dispone di un impianto uf-

Vegetali, prodotti vegetali e altri voci	Requisiti particolari	Zone protette
	<p>ficialmente riconosciuto di eliminazione controllata dei rifiuti allo scopo di prevenire la diffusione di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure</p> <p>c) che le sementi sono state ottenute da una coltura effettuata in una zona notoriamente indenne da BNYVV</p>	
28. Sementi di <i>Gossypium</i> spp.	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che la lanugine del seme è stata rimossa con acido, e</p> <p>b) che nessun sintomo di <i>Glomerella Gossypii</i> Edgerton è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, e che un campione rappresentativo è stato analizzato e trovato esente da <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton in queste analisi.</p>	EL
29. Sementi di <i>Mangifera</i> spp.	<p>Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Sternonchetus mangifera</i> Fabricius</p>	E, P
30. Macchine agricole usate	<p>Le macchine devono essere pulite e mondate da terra e frammenti di vegetali</p>	DK, IRL, P (Azzorre) UK
31. Frutti di <i>Citrus clementina</i> Hort. ex Tanaka, originari di E, F (esclusa la Corsica)	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti elencati, a seconda dei casi, nell'allegato III B punti 2 e 3 o nell'allegato IV A II punto 31.1</p> <p>a) i frutti devono essere privi di foglie e peduncoli,</p> <p>oppure</p> <p>b) nel caso di frutti con foglie o peduncoli, dichiarazione ufficiale che i frutti sono stati imballati in contenitori chiusi,</p>	EL, F (Corsica), I, P

Vegetali, prodotti	Requisiti particolari	Zone protette
vegetali e altri voci	<p>sui quali è stato apposto un sigillo ufficiale, destinati a rimanere sigillati durante tutta la durata del trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti, e porteranno un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto</p>	

(*)Scozia, Irlanda del Nord, Inghilterra: le seguenti contee: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isola di Wight, Isola di Man, Isole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Cheshire: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A52 (T) per Derby e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6 (T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Greater Manchester: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B411A e la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: l'intera contea ad eccezione del distretto di Craven; Staffordshire: la zona della contea ad est del limite orientale della strada A52 (T); Warwickshire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 fino all'intersezione di quest'ultima con la Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road, Jersey.

ALLEGATO V

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A ISPEZIONE FITOSANITARIA - NEL LUOGO DI PRODUZIONE PER POTER ESSERE SPOSTATI NEL TERRITORIO COMUNITARIO, SE SONO ORIGINARI DELLA COMUNITA', - OPPURE A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL PAESE DI ORIGINE O NEL PAESE SPEDITORE SE NON SONO ORIGINARI DELLA COMUNITA' PER POTER ESSERE INTRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNITARIO

Parte A

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari della Comunità

I. Vegetali, prodotti vegetali, e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante.

1. Vegetali e prodotti vegetali

1.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Prunus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L., ad eccezione di *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers., e *Stranvaesia* Lindl.

1.2 Vegetali di *Beta vulgaris* L. e di *Humulus lupulus* L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

1.3 Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di *Solanum* L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione.

1.4 Vegetali di *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi e di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.5 Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di *Citrus* L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.6 Frutti di *Citrus clementina* Hort. ex Tanaka con peduncoli e foglie.

1.7 Legname ai sensi dell'articolo 3, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti generi:

- *Castanea* Mill., escluso il legname scortecciato,
- *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e

b) corrisponde ad una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1):

	Codice NC	Designazione delle merci
	4401 10	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
	4401 22	Legno in piccole placche o in particelle
ex	4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
	4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: <ul style="list-style-type: none"> - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione - non di conifere, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)
ex	4404 20	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: <ul style="list-style-type: none"> - non di conifere
	4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili: <ul style="list-style-type: none"> - non impregnate
ex	4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: <ul style="list-style-type: none"> - non di conifere, di legni tropicali, di quercia (<i>Quercus</i> spp.) o di faggio (<i>Fagus</i> spp.).

(1) G.U. n. L 256 del 7.9.1987, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione (G.U. n. L. 267 del 14.9.92, pag. 1)

1.8. Corteccia separata dal tronco di Castanea Mill.

2. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Aster* spp.,

Brassica L., Castanea Mill., Cucumis., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., e ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Herit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., e Verbena L.

2.2 Vegetali di solanacee, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi.

2.3 Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae, con le radici o con terreno di coltura aderente o associato.

2.4 Sementi e bulbi di *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L. e *Allium schoenoprasum* L. destinati alla piantagione e vegetali di *Allium porrum* L. destinati alla piantagione.

3. Bulbi e cormi destinati alla piantagione prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti, di: *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston "Golden Yellow", *Galanthus* L., *Galtonia candicans* (Baker) Decne, cultivar nane e relativi ibridi di *Gladiolus Tourn. ex L.*, quali *Gladiolus callianthus* Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus nanus hort.*, *Gladiolus ramosus hort.* e *Gladiolus tubergenii hort.*, *Hyacinthus* L., *iris* L., *ismene* Herbert, *Muscari* Miller., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Tigridia* Juss. e *Tulipa* L.

II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante valido per la zona appropriata all'atto dell'introduzione o della spedizione in tale zona. Fatti salvi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

1.1 Vegetali di conifere (Coniferales), secondo il caso.

1.2 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Populus* L. e di *beta vulgaris* L.

1.3 Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* l'Herit., *Malus* Mill., *mespilus* L., *Persea americana* P. Mill., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L., esclusa la specie *Sorbus intermedia* (Ehrh) Pers. e *Stranvaesia* Lindl.

1.4 Polline vivo per l'impollinazione di *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. esclusa la specie

Sorbus intermedia (Ehrh) Pers. e Stranvaesia Lindl.

1.5 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione.

1.6 Vegetali di Beta vulgaris L., destinati al foraggio per animali o alla lavorazione industriale.

1.7 Terra e residui non sterilizzati di rapa rossa (Beta vulgaris L.)

1.8 Sementi di Beta vulgaris L., Dolichos jacq., Gossypium spp. e Phaseolus vulgaris L.

1.9 Frutti (capsule) di Gossypium spp.

1.10 Legname ai sensi dell'articolo 3, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato, e

b) corrisponde ad una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21	Legno in piccole placche o in particelle
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, matto nelle, palline o in forme simili
4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 10	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle
ex 4415 10	Casse, gabbie e cilindri di legno

Codice NC	Designazione delle merci
ex 4415 20	Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico: - diverse dalle palette di carico semplici e dalle palette-casse ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo marchio

1.11 Corteccia, separata dal tronco, di conifere (Coniferales).

2. Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1 Fatta salva la voce di cui alla sezione II, punto 1.1 i vegetali di conifere (Coniferales) destinati alla piantagione, escluse le sementi.

2.2 Vegetali di Begonia L. e Euphorbia pulcherrima Willd., destinati alla piantagione, escluse le sementi.

Parte B

Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci originari di territori diversi da quelli indicati nella parte A

1. Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità.

1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle piante di acquario, ma comprese le sementi di crucifere, graminacee, *Trifolium* spp., originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay, *Capsicum* spp., *Helianthus annuus* L., *Lycopersicon lycopersicum* L. Karsten ex Farw., *Medicago sativa* L., *Prunus* L., *Rubus* L., *Oryza* spp., *Zea mais* L., *Allium cepa* L., *Allium porrum*, *Allium schoenoprasum* L. e *Phaseolus* L..

2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di:

- *Castanea* Mill., *Dendranthema* (DC) Des. Moul., *Dianthus* L., *Pelargonium* l'Herit ex Ait, *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L.,

- conifere (Coniferales)

- *Acer saccharum* Marsh., originarie dell'America settentrionale,

- *Prunus* L., originarie di paesi extraeuropei.

3. Frutti di:

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi;
 - Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. e Vaccinium L., originari di paesi extraeuropei.
4. Tuberi di *Solanum tuberosum* L.
5. Corteccia, separata dal tronco, di:
- conifere (Coniferales),
 - *Acer saccharum* Marsh., *Castanea* Mill., *Populus* L. e *Quercus* L., esclusa la specie *Quercus suber* L.
6. Legname ai sensi dell'articolo 3, primo comma, che:
- a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie:
- *Castanea* Mill.,
 - *Castanea* Mill., *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale,
 - *Platanus*, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
 - Conifere (Coniferales), escluso il genere *Pinus* L., originarie di paesi extraeuropei, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
 - *Pinus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
 - *Populus* L., originario del continente americano,
 - *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale, e
- b) corrisponde a una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
ex 4401 21	Legno in piccole placche o in particelle: - di conifere, originario di paesi non europei
4401 22	Legno in piccole placche o in particelle: - non di conifere
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato

Codice NC	Designazione delle merci
	dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, di - conifere, originario di paesi non europei
4403 91	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione - di quercia (<i>Quercus</i> spp.)
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: - non di conifere, di quercia (<i>Quercus</i> spp.) o di faggio (<i>Fagus</i> spp.)
ex 4404 10	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: - di conifere, originari di paesi non europei
ex 4404 20	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: - non di conifere
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: - di conifere, originario di paesi non europei
ex 4407 91	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: - di quercia (<i>Quercus</i> spp.)
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina,

Codice NC	Designazione delle merci
	di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: - non di conifere, di legni tropicali, di quercia (<i>Quercus</i> spp.) o di faggio (<i>Fagus</i> spp.)
ex 4415 10	Casse, gabbie e cilindri di legno originari di paesi non europei
ex 4415 20	Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico di legno, originarie di paesi non europei
ex 4416 00	Botti di legno, compreso il legname da bottaio, di quercia (<i>Quercus</i> spp.).

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) formano pure oggetto di deroga ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo marchio.

7. a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.
- b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera a), oppure costituito interamente o parzialmente di torba o di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari della Turchia, della Bielorussia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, della Russia, dell'Ucraina e dei paesi extraeuropei ad eccezione di Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco e Tunisia.

II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette

Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

- Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati al foraggio per animali o alla lavorazione industriale.
- Terra e residui non sterilizzati di rapa rossa (*Beta vulgaris* L.).
- Polline vivo per l'impollinazione di *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L., escluse le specie *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers., e *Stranvaesia* Lindl..
- Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi, di *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. esclusa la specie *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers., e *Stranvaesia* Lindl.

5. Sementi di *Dolichos Jacq.*, *Mangifera spp.*, *Beta vulgaris L.* e *Phaseolus vulgaris L.*
6. Sementi e frutti (capsule) di *Gossypium spp.*
7. Legname ai sensi dell'articolo 3, primo comma, che:
- è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), escluso il genere *Pinus L.*, originario di paesi terzi europei, e
 - corrisponde a una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87;

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21	Legno in piccole placche o in particelle
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 10	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle:
ex 4415 10	Casse, gabbie e cilindri di legno
ex 4415 20	Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) formano anche oggetto di deroga ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo marchio.

8. Parti di vegetali di *Persea americana P. Mill.*, e *Eucalyptus l'Herit.*

ALLEGATO VI

ZONE DELLA COMUNITA' RICONOSCIUTE COME "ZONE PROTETTE" NEI CONFRONTI DEI RISPETTIVI ORGANISMI NOCIVI SOTTOINDICATI

Organismi nocivi	Zone protette: territorio di
a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo	
1. <i>Anthonomus grandis</i> (Boh.)	Grecia, Spagna
2. <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee)	Danimarca, Irlanda, Portogallo (Entre Douro e Minho, Traz-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira e Azores), Regno Unito
3. <i>Caphalicia lariciphila</i> (Klug.)	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
4. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelán	Grecia, Spagna, Irlanda, Regno Unito, (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isola di Wight, Isola di Man, Isole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Cheshire: la zona della contea ad est del limite orientale del "Peak District National Park" e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A52 (T) per Derby e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della "Fosse Way Roman road"; Greater Manchester: la zona della contea ad est del limite orientale del

Organismi nocivi	Zone protette: territorio di
	<p>"Peak District National Park"; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della "Fosse Way Roman road" e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B411A e la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: l'intera contea ad eccezione del distretto di Craven; Staffordshire: la zona della contea ad est del limite orientale della strada A52(T), Warwickshire: la zona della Contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road"; Wilshire: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 fino all'intersezione di quest'ultima con la "Fosse Way Roman road", e la zona della contea ad est del limite orientale della "Fosse Way Roman road".</p>
5. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Harting)	Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
6. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	Grecia, Portogallo
7. <i>Ips amitinus</i> Eichhoff	Grecia, Spagna, Francia, (Corsica), Irlanda, Regno Unito
8. <i>Ips cembrae</i> Heer	Grecia, Spagna, Irlanda, Regno Unito, (Irlanda del Nord e Isola di Man)
9. <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	Grecia, Spagna, Irlanda, Regno Unito
10. <i>Ips sexdentatus</i> Boerner	Irlanda, Regno Unito, (Irlanda del Nord e Isola di Man)
11. <i>Ips typographus</i> Heer	Grecia, Spagna, Irlanda, Regno Unito
12. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	Spagna, (Menorca e Ibiza), Irlanda, Portogallo, (Azzorre e Madera), Regno Unito, Svezia (Malmohus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Lan, Halland), Finlandia (i distretti di Alan, Turku, Uusimaa, Kymi, Hame, Pirkanmaa, Satakunta).

Organismi nocivi	Zone protette: territorio di
13. Matsucoccus feytaudi Duc.	Francia (Corsica)
14. Pissodes spp. (europeen)	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
15. Sternochetus mangiferae Fabricius	Spagna, Portogallo
16. Thaumetopcea pityocampa (Den. et Schiff.)	Spagna (Ibiza)
17. Tutti gli organismi non europei sconosciuti, nocivi per: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi	Grecia, Francia (Corsica), Italia
b) Batteri	
1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.	Grecia, Spagna, Italia, Portogallo
2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.	Spagna, Francia (Champagne-Ardenne, Alsace (escluso il dipartimento Bas Rhin), Lorraine, Franche-Comtè, Rhone-Alpes (escluso il dipartimento Rhone), Bourgogne, Auvergne (escluso il dipartimento Puy de Dome), Provence-Alpes-Cote d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon), Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man, e isole anglo-normanne)
3. Tutti gli organismi non europei sconosciuti, nocivi per: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi	Grecia, Francia (Corsica), Italia
c) Funghi	
1. Glomerella gossypii Edgerton	Grecia
2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)
3. Hypoxylon mammatum (Wahl) J. Miller	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)
4. Phytophthora cinnamoni Rands	Grecia (Creta)
5. Tutti gli organismi non europei sconosciuti, nocivi per: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.	Grecia, Francia (Corsica), Italia

Organismi nocivi	Zone protette: territorio di
loro ibridi	
d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus	
1. Beet necrotic yellow vein virus	Danimarca, Irlanda, Portogallo (Azzorre), Regno Unito
2. Tomato spotted wilt virus	Danimarca
3. Tutti gli organismi non europei sconosciuti, nocivi per: Citrus L., Fortunellà Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi	Grecia, Francia, (Corsica), Italia
4. Virus Tristeza degli agrumi (Isolati europei) nocivi ai frutti di Citrus clementina Hort. ex Tanaka, con foglie e peduncoli	Grecia, Francia (Corsica), Italia, Portogallo

ALLEGATO VII

1. Cereali in granella originari di Paesi terzi
2. Leguminose secche in granella originarie di Paesi terzi

ALLEGATO VIII

1. Punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato V parte B e nell'allegato VII:
 - a) Dogane aeree: Bologna, Cagliari, Catania, Forlì, Genova, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Ronchi dei Legionari, Verona, Venezia.
 - b) Dogane portuali: Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Castellammare di Stabia, Catania, Chioggia, Civitavecchia, Gaeta, Genova, Gioia Tauro, Imperia, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Napoli, Olbia, Ortona, Palermo, Pescara, Pozzuoli, Ravenna, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Taranto, Torre Annunziata, Trapani, Trieste, Venezia.
 - c) Dogane ferroviarie: Chiasso, Domodossola, Gorizia, Villa Opicina.
 - d) Dogane stradali: Domodossola, Gorizia S. Andrea, Gran San Bernardo, Ponte Chiasso, Trieste Ferneti, Trieste Pese, Trieste Rabuiese.
2. Ulteriori punti di entrata per il legname:
 - a) Dogane stradali: Tirano, Tubre, Villa di Chiavenna
 - b) Dogane ferroviarie: Tirano
 - c) Dogane portuali: Arbatax, Crotone, Molfetta, Monfalcone, Oristano, Porto Nogaro, Pozzallo.
3. Ulteriori punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato VII:

Dogane portuali: Barletta, Crotone, Gela, Manfredonia, Messina, Milazzo, Molfetta, Monfalcone, Monopoli, Oristano, Siracusa.

ALLEGATO IX
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI MODELLO IX / A
 (art. 7 del D.L. 30.12.1992 N°536)*

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:

(indirizzo)

Spazio riservato all'ufficio competente	1
Prot. _____	
del _____	

PRIMA ISCRIZIONE NOTIFICA DI VARIAZIONE

MODELLI COMPILATI	2
Tot. MODELLI D/B _____	

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

CENTRI AZIENDALI	3
Tot. CENTRI AZIENDALI _____	

<input type="checkbox"/> AZIENDA INDIVIDUALE	<input type="checkbox"/> SOCIETA'	PARTITA IVA	4
<input type="checkbox"/> COOPERATIVA	<input type="checkbox"/> ALTRO		_____

CATEGORIA

PRODUTTORE IMPORTATORE COMMERCIANTE

5

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

SIGLA EVENTUALE

6

NOME

DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI NASCITA PROV.

_____ M F _____ _____

DOMICILIO O SEDE LEGALE Via o localita' N. CIVICO

_____ _____

COMUNE PROV. C.A.P.

_____ _____ _____

TELEFONO CELLULARE FAX

_____ _____ _____

AUTORIZZAZIONI ALL'ATTIVITA'	NUMERO	DATA RILASCIO	ENTE DI COMPETENZA	7
<input type="checkbox"/> VIVAISMO	_____	_____	_____	
<input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE	_____	_____	_____	
<input type="checkbox"/> COMMERCIO	_____	_____	_____	
<input type="checkbox"/> PROD./COMM. SEMENTI	_____	_____	_____	

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE

_____ _____

8

COGNOME NOME

_____ _____

DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI NASCITA PROV.

_____ M F _____ _____

DOMICILIO Via o localita' N. CIVICO

_____ _____

COMUNE PROV. C.A.P.

_____ _____ _____

* art. 7 del D.L. n°536/92 lett. a): sono tenuti a richiedere l'iscrizione nel registro dei produttori i soggetti che producono e commercializzano i vegetali ed i prodotti vegetali di cui all'Allegato V della direttiva 77/93/CEE, nonche' le sementi di cui all'Allegato IV parte A, sez. 2.

DATA _____ IN FEDE _____

MODELLO IX / B

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI: _____

DITTA RICHIEDENTE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE	NOME	PARTITA IVA	1

PROGRESSIVO MODELLO IX/B	2

CENTRI AZIENDALI

CODICE CENTRO 3	UBICAZIONE Via o localita'	N. CIVICO	4
COMUNE		PROV.	C.A.P.

TIPOLOGIA		Ettari	Are	Cent.
<input type="checkbox"/> MAGAZZINO	<input type="checkbox"/> AZIENDA DI PRODUZIONE	SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE		
<input type="checkbox"/> CENTRO DI RACCOLTA	<input type="checkbox"/> CENTRO DI SPEDIZIONE	SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA		

CODICE CENTRO 3	UBICAZIONE Via o localita'	N. CIVICO	4
COMUNE		PROV.	C.A.P.

TIPOLOGIA		Ettari	Are	Cent.
<input type="checkbox"/> MAGAZZINO	<input type="checkbox"/> AZIENDA DI PRODUZIONE	SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE		
<input type="checkbox"/> CENTRO DI RACCOLTA	<input type="checkbox"/> CENTRO DI SPEDIZIONE	SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA		

CODICE CENTRO 3	UBICAZIONE Via o localita'	N. CIVICO	4
COMUNE		PROV.	C.A.P.

TIPOLOGIA		Ettari	Are	Cent.
<input type="checkbox"/> MAGAZZINO	<input type="checkbox"/> AZIENDA DI PRODUZIONE	SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE		
<input type="checkbox"/> CENTRO DI RACCOLTA	<input type="checkbox"/> CENTRO DI SPEDIZIONE	SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA		

CODICE CENTRO 3	UBICAZIONE Via o localita'	N. CIVICO	4
COMUNE		PROV.	C.A.P.

TIPOLOGIA		Ettari	Are	Cent.
<input type="checkbox"/> MAGAZZINO	<input type="checkbox"/> AZIENDA DI PRODUZIONE	SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE		
<input type="checkbox"/> CENTRO DI RACCOLTA	<input type="checkbox"/> CENTRO DI SPEDIZIONE	SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA		

DATA

--

IN FEDE

--

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI
(art.7 del D.L. 30.12.1992 N°536)

Note esplicative per la compilazione dei modelli relativi alla richiesta di iscrizione al registro ufficiale dei produttori istituito dall'art. 6 del D.L. 30.12.1992 N°536.

I MODELLI IX/A, IX/B, IX/C (allegato IX) costituiscono, nel loro insieme, la richiesta di iscrizione al Registro dei Produttori. Il dichiarante dovrà sottoscrivere ciascuno dei modelli IX/A, IX/B e IX/C; la firma apposta al modello IX/C dovrà essere autenticata in carta semplice. La richiesta di iscrizione dovrà essere inviata dalla ditta richiedente ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per ciascun centro aziendale.

I MODELLI DELL'ALLEGATO IX si utilizzano sia per la prima richiesta di iscrizione che per la comunicazione di successive variazioni. Barrare nell'intestazione la corrispondente casella. Qualora i centri aziendali della ditta siano complessivamente in numero superiore a 4 (quattro), si possono allegare più copie del MODELLO IX/B.

I MODELLI DELL'ALLEGATO IX devono essere compilati in stampatello o a macchina in ogni loro parte per la prima richiesta di iscrizione e per le successive richieste di variazione.

Ai fini della compilazione della richiesta di iscrizione al registro ufficiale si intendono centri aziendali le unità produttive stabilmente costituite presso le quali sono conservati i registri e i documenti richiesti dall'art.21 del presente decreto.

MODELLO IX/A

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI

FRONTESPIZIO

Riportare nell'intestazione la denominazione e l'indirizzo completo del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda.

Indicare se trattasi di prima iscrizione o di notifica di variazione barrando la casella corrispondente.

Riquadro 1 - Parte riservata all'ufficio competente.

Riquadro 2 - Indicare il numero totale dei MODELLI IX/B componenti la richiesta di iscrizione.

Riquadro 3 - Indicare il numero totale dei centri aziendali decritti nel/i MODELLI IX/B componenti la richiesta di iscrizione.

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

Riquadro 4 - Barrare la casella corrispondente alla natura giuridica della ditta richiedente. Indicare obbligatoriamente la partita IVA o, se non esistente, il codice fiscale.

Riquadro 5 - Indicare la categoria o, se del caso, le categorie, di attività svolte dalla ditta richiedente; nella categoria "commercianti" si intendono compresi i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione, o altri che commercializzano o detengono vegetali o prodotti vegetali oggetti del presente decreto.

Riquadro 6 - Indicare il cognome o la ragione sociale della ditta richiedente, e se del caso la sigla. Se il titolare è persona fisica riportare, inoltre, il nome, la data di nascita, il sesso, il comune di nascita, la sigla della provincia di nascita. Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede sociale (se persona giuridica) della ditta richiedente, il/i numero/i di telefono completo/i di prefisso telefonico e il numero di Fax.

Riquadro 7 - Barrare la casella corrispondente alle autorizzazioni all'attività di cui la ditta e, titolare al momento della presente richiesta riportando per ciascuna il numero di autorizzazione, la data di rilascio e l'ente che l'ha rilasciata.

Riquadro 8 - Compilare il riquadro solo nel caso in cui la ditta richiedente non è una persona fisica. Riportare i dati anagrafici del rappresentante legale (codice fiscale, cognome e nome, data di nascita, sesso, comune di nascita, sigla della provincia di nascita), nonché i dati relativi al domicilio.

MODELLO IX/B

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI

FRONTESPIZIO

Riportare il nome del Servizio Fitosanitario Regionale come indicato nel frontespizio del MODELLO IX/A.

Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, nonché la partita IVA, così come indicato nei riquadri 4 e 6 del MODELLO IX/A.

Riquadro 2 - Numero progressivo di pagina dei MODELLI IX/B compilati.

Riquadro 3 - Indicare il codice del centro aziendale. Tale codice è assegnato dalla ditta richiedente attribuendo un numero progressivo univoco nell'ambito della ditta stessa.
Il codice così attribuito non potrà subire variazioni e dovrà essere utilizzato per qualsiasi comunicazione relativa a quello stesso centro aziendale.

Riquadro 4 - Indicare l'ubicazione del centro aziendale riportando la via o località, il numero civico, il comune, la sigla della provincia e il codice di avviamento postale del comune.
Barrare la/e casella/e corrispondente alla tipologia del centro aziendale.
Indicare la superficie agricola totale e la superficie agricola utilizzata del centro aziendale solo se è stata barrata la casella corrispondente alla tipologia "l'azienda di produzione".

MODELLO IX/C

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI

FRONTESPIZIO

Riportare il nome del Servizio Fitosanitario Regionale come indicato nel frontespizio del MODELLO IX/A.

Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, nonché la partita IVA, così come indicato nei riquadri 4 e 6 del MODELLO IX/A.

Riquadro 2 - Barrare le caselle corrispondenti ai settori di attività per quali la ditta richiede l'iscrizione al registro dei produttori.

ALLEGATO X

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRODUTTORI
(art. 7 del D.L. 30.12.92 N°536)

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI : _____

Spazio riservato all'ufficio competente

Prot. _____

Si certifica che la ditta _____

è iscritta al Registro dei Produttori con il numero

data _____



Timbro del
Servizio Fitosanitario
Regionale

Il responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale

**REGISTRO DEI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI
ACQUISTATI, PRODOTTI O CEDUTI A TERZI**

Note esplicative per la compilazione dei "Registro dei vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi".

Il "REGISTRO DEI VEGETALI" deve riportare in copertina almeno le seguenti informazioni:

- la partita IVA o, se non esistente, il codice fiscale, la ragione sociale della ditta o cognome e nome del titolare se si tratta di persona fisica;
- il codice del centro aziendale;
- il n° totale di pagine che compongono il registro;
- lo spazio per l'apposizione, da parte del servizio fitosanitario regionale, del timbro per la convalida del registro.

Nel "REGISTRO DEI VEGETALI" vanno indicate, in ordine cronologico, tutte le operazioni di carico (acquisto o produzione) e scarico (vendita) di vegetali, prodotti vegetali e altre voci accompagnate da passaporto. Le vendite al dettaglio di vegetali e prodotti vegetali possono essere scaricate cumulativamente motivando la mancata emissione del passaporto in base all'articolo 29.

DESCRIZIONE DELLA PAGINA TIPO DEL REGISTRO

Su ciascuna pagina deve essere indicato l'anno al quale si riferiscono le operazioni registrate nella pagina.

- Colonna 1 - Indicare il numero progressivo nell'anno dell'operazione registrata.
- Colonna 2 - Indicare il giorno ed il mese di effettuazione della operazione.
- Colonna 3 - Indicare la descrizione del prodotto oggetto della operazione riportando il nome botanico della specie se si tratta di vegetali, il nome commerciale negli altri casi. Nel caso di operazioni di scarico, in questa colonna occorre riportare il numero/i di progressivo della riga/righe di carico corrispondenti. In caso di passaporto semplificato utilizzato per partite non omogenee di vegetali e prodotti vegetali di cui all'allegato V, parte A, sez. I, è possibile riportare in questa colonna solo il numero e la data del documento di accompagnamento che contiene la descrizione della partita stessa.
- Riquadro 4 - Devono essere riportati in questo riquadro le operazioni di acquisto o la produzione, nonché le operazioni di import che hanno comportato l'emissione di passaporto per il trasferimento della merce dal punto di entrata.

- Colonna 4a - Riportare la quantità indicando l'unità di misura (quintali, numero pezzi, metri cubi).
- Colonna 4b - Riportare il codice del produttore indicato sul passaporto delle piante CEE che accompagna la merce acquistata.
- Colonna 4c - Riportare il numero del passaporto delle piante CEE che accompagna la merce acquistata. Se l'operazione è relativa a più passaporti indicare l'intervallo dei numeri di serie. Nel caso di operazioni di import riportare il numero di certificato fitosanitario all'import.
- Colonna 4d - Riportare il paese di provenienza della merce che corrisponde al luogo di emissione del passaporto.
- Colonna 4e - Indicare il riferimento del luogo, rispetto alla pianta aggiornata di cui all'articolo 21, nel quale si trova la produzione in pieno campo o i vegetali acquistati e messi a dimora. Nel caso di colture protette è sufficiente il riferimento della serra, rispetto alla pianta aggiornata di cui all'articolo 21, in cui si trovano i vegetali.
- Riquadro 5 - Devono essere riportate in questo riquadro le operazioni di vendita o cessione a terzi che hanno comportato l'emissione di passaporto da parte dell'azienda, o di certificato fitosanitario all'export.
- Colonna 5a - Riportare la quantità indicando l'unità di misura (quintali, numero pezzi, metri cubi).
- Colonna 5b - Indicare il numero del passaporto emesso, o l'intervallo dei numeri di serie nel caso di più passaporti. Per operazioni di export indicare il numero del certificato fitosanitario all'export.
- Colonna 5c - Indicare la nazione di appartenenza dell'acquirente.
- Colonna 5d - Se la merce è destinata in zona protetta, indicare il relativo codice.

ALLEGATO XII
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE MODELLO XII/A
 (art. 3 della Direttiva 92/105/CEE)

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:

 (indirizzo)

Spazio riservato all'ufficio competente	1
Prot.	_____
del.	_____

PROGRESSIVO RICHIESTA: _____

<input type="checkbox"/> PASSAPORTO DI SOSTITUZIONE	
MODELLI COMPILATI	2
Tot. MODELLI XII/B	_____

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	3
NOME	_____	
DATA DI NASCITA	SESSO	COMUNE DI NASCITA
_____	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	_____
DOMICILIO O SEDE LEGALE	Via o localita'	PROV.
_____	_____	_____
COMUNE	PROV.	C.A.P.
_____	_____	_____
TELEFONO	CELLULARE	FAX
_____	_____	_____
RAPPRESENTANTE LEGALE	Cognome e nome	CODICE FISCALE
_____	_____	_____

CENTRO AZIENDALE

CODICE CENTRO	UBICAZIONE	Via o localita'	N. CIVICO	5	
_____	_____	_____	_____		
COMUNE	PROV.	C.A.P.			
_____	_____	_____			
TIPOLOGIA					
<input type="checkbox"/> MAGAZZINO	<input type="checkbox"/> AZIENDA DI PRODUZIONE	<input type="checkbox"/> CENTRO DI RACCOLTA	<input type="checkbox"/> CENTRO DI SPEDIZIONE		

SETTORI DI ATTIVITA' PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

SETTORI DI ATTIVITA'	SUPERFICIE A COLTURA solo se produttori			QUANTITA' TRATTATE		6
	Etari	Are	Cent.			
<input type="checkbox"/> 1 MATERIALE VIVAISTICO						
<input type="checkbox"/> 11 FRUTTIFERE	_____	_____	_____	Num./Kg.	_____	_____
<input type="checkbox"/> 12 ORTICOLE	_____	_____	_____	Num./Kg.	_____	_____
<input type="checkbox"/> 13 FORESTALI	_____	_____	_____	Num./Kg.	_____	_____
<input type="checkbox"/> 14 ORNAMENTALI	_____	_____	_____	Num./Kg.	_____	_____
<input type="checkbox"/> 15 FLORICOLE	_____	_____	_____	Num./Kg.	_____	_____
<input type="checkbox"/> 16 COLTURE INDUSTRIALI	_____	_____	_____	Kg.	_____	_____
<input type="checkbox"/> 2 SEMENTI E BULBI	_____	_____	_____	Num./Kg.	_____	_____
<input type="checkbox"/> 3 FRUTTA	_____	_____	_____	Kg.	_____	_____
<input type="checkbox"/> 4 LEGNAME	_____	_____	_____	Kg.	_____	_____
<input type="checkbox"/> 5 TERRA E TERRICCIO	_____	_____	_____	mc	_____	_____

DATA

IN FEDE

 (firma del dichiarante)

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE
PIANTE CEE
(art. 3 della Direttiva 92/105/CEE)**

Note esplicative per la compilazione dei modelli relativi alla richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE.

I MODELLI XII/A e XII/B (allegato XII) costituenti, nel loro insieme, la richiesta di autorizzazione dovranno essere sottoscritti in ciascuna pagina ed inviati dalla ditta richiedente per ciascun centro aziendale ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.

I MODELLI DELL'ALLEGATO XII si utilizzano per la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE e per la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto di sostituzione.

I MODELLI DELL'ALLEGATO XII devono essere compilati, in stampatello o a macchina, in ogni loro parte in entrambi i casi sopra indicati.

MODELLO XII/A
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

FRONTESPIZIO

Riportare nell'intestazione la denominazione e l'indirizzo completo del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda.

Indicare il numero progressivo della richiesta effettuata. qualora si richieda un passaporto di sostituzione dovrà essere barrata la casella corrispondente.

Riquadro 1 - Parte riservata al l'ufficio competente.

Riquadro 2 - Indicare il numero totale dei MODELLI XII/B componenti la richiesta di autorizzazione.

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

Riquadro 3 - Indicare il cognome o la ragione sociale della ditta richiedente, la sua partita IVA o, se assente, il codice fiscale. Se il titolare è persona fisica riportare, inoltre, il nome, la data di nascita, il sesso, il comune di nascita, la sigla della provincia di nascita.

Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) della ditta richiedente, il/i numero/i di telefono completo/i di prefisso telefonico e il numero di Fax. Se la ditta richiedente non è persona fisica, indicare inoltre il cognome e nome del rappresentante legale della ditta e il suo codice fiscale.

DATI RELATIVI AI CENTRI AZIENDALI

Riquadro 4 - Riportare il codice del centro aziendale, così come è stato assegnato dalla ditta al momento della prima iscrizione al registro ufficiale dei produttori.

Riquadro 5 - Indicare l'ubicazione del centro aziendale riportando la via o località, il numero civico, il comune, la sigla della provincia e il codice di avviamento postale del comune. Barrare la/e casella/e corrispondente alla tipologia del centro aziendale.

SETTORI DI ATTIVITA' PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

Riquadro 6 - Barrare le caselle corrispondenti ai settori di attività per i quali la ditta richiede l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE.

In corrispondenza di ciascuna attività indicata specificare le quantità trattate, in unità, in quintali o in metri cubi. Nel caso in cui il centro aziendale sia "azienda di produzione" (vedi riquadro 5), specificare la superficie agricola tenuta a coltura, per ciascuna attività indicata.

E' opportuno tenere presente che tali dati numerici sono solo indicativi, ai fini di una valutazione generale delle dimensioni della ditta richiedente.

MODELLO XII/B**FRONTESPIZIO**

Riportare nell'intestazione la denominazione del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda.

Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, la sua partita IVA ed il codice del centro aziendale, così come indicato nei riquadri 3 e 4 del MODELLO XII/A.

Riquadro 2 - Numero progressivo di pagina dei MODELLI XII/B compilati.

DATI RELATIVI AI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE.

Riquadro 3 - Indicare il settore di attività della ditta riportando la codifica del riquadro 6 del modello XII/A.

Riquadro 4 - Indicare il nome botanico delle specie per cui si richiede l'autorizzazione.

Riquadro 5 - Se la ditta è iscritta come "Produttore", barrare la casella corrispondente al tipo di coltivazione delle specie.

Riquadro 6 - Indicare se le merci sono destinate a zone protette oppure no barrando la relativa casella; in caso di risposta affermativa riportare la descrizione del paese di destinazione.

ALLEGATO XIII/A

INFORMAZIONI RICHIESTE PER IL PASSAPORTO DELLE PIANTE

1. "Passaportó delle piante CEE"
2. Indicazione dello Stato membro (o codice)
3. Indicazione dell'organismo ufficiale responsabile o del suo codice
4. Numero di registrazione
5. Singolo numero di serie, di settimana o di partita
6. Denominazione botanica
7. Quantitativo
8. La dicitura specifica "ZP" per la validità territoriale del passaporto e, se del caso, il nome della o delle zone protette per le quali il prodotto è qualificato
9. La dicitura specifica "RP" in caso di sostituzione di un passaporto e, se del caso, il codice del produttore o dell'importatore originariamente registrato
10. Se del caso, il nome del paese di origine o del paese di spedizione, per i prodotti di paesi terzi

Allegato XIII/B

TIPO A

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO
PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE
 SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI: _____

COD. PRODUTTORE: _____

N. DI SERIE: _____

SPECIE BOTANICA:
QUANTITA':
PAESE DI ORIGINE:

TIPO B

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO
PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE
 SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI: _____

COD. PRODUTTORE: _____

N. DI SERIE: _____

COD. PRODUTTORE ORIGINARIO: _____

SPECIE BOTANICA:
QUANTITA':
PAESE DI ORIGINE:

TIPO C

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO
PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE
 SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI: _____

COD. PRODUTTORE: _____

N. DI SERIE: _____

COD. ZONA DI DESTINAZIONE: _____

SPECIE BOTANICA:
QUANTITA':
PAESE DI ORIGINE:

Allegato XIII/C

TIPO D

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO
PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:

COD. PRODUTTORE:
N. DI SERIE:

TIPO E

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO	PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:	

COD. PRODUTTORE:	N. DI SERIE:

PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE
(art.10 Direttiva 77/93/CEE)

Note esplicative per la compilazione del "PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE"

Il **PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE** è apposto dalle ditte iscritte al Registro dei Produttori ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci descritte all'art.25 del presente decreto per consentirne lo spostamento all'interno del territorio Comunitario.

Il **PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE** è costituito da un'etichetta ufficiale realizzata in materiale non deteriorabile. Detto passaporto deve contenere le informazioni da 1 a 10 di cui all'allegato XIII A, come evidenziato dagli esempi (Tipo A, B e C) dell'allegato XIII B.

Il **PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE DI SOSTITUZIONE (TIPO B)** riporta sullo sfondo le lettere maiuscole "RP".

Il **PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE PER ZONE PROTETTE (TIPO C)** riporta sullo sfondo le lettere maiuscole "ZP".

Il **PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE "SEMPLIFICATO"** evidenziato dagli esempi (TIPO D, TIPO E) dell'allegato XIII C può essere utilizzato in alternativa al precedente e congiuntamente ad un documento di accompagnamento commerciale.

In questo caso l'etichetta non deteriorabile, deve contenere almeno le informazioni comprese da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII A; il documento di accompagnamento deve contenere le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII A.

Il **PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE** può essere prestampato interamente o in parte, ed in quest'ultimo caso completato a macchina o in stampatello secondo le disposizioni dell'art. 28 del presente decreto.

E' necessario che il **PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE** riporti la denominazione del Servizio Fitosanitario Regionale che ha rilasciato alla ditta l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.

ALLEGATO XIV

COMUNITA' EUROPEA : NOTIFICA DI INTERCETTAZIONE DI UNA SPEDIZIONE PROVENIENTE DA UN PAESE TERZO

1. ESPORTATORE a. Nome : b. Indirizzo : c. Paese :	2. PRATICA DI INTERCETTAZIONE a. Numero : Richiesta di diffusione verso <input type="checkbox"/> b. Stati membri <input type="checkbox"/> c. OEPP
3. DESTINATARIO a. Nome : b. Indirizzo : c. Paese : d. Paese + e. Luogo di destinazione :	4. a. Organismo pe: la protezione dei vegetali di : b. verso :
	5. a. Paese + b. Luogo di provenienza :
	6. a. Paese + b. Luogo di origine :
7. TRASPORTO a. Modo di trasporto : b. Mezzo (i) di trasporto : c. Identificazione	9. IDENTIFICAZIONE DELLA SPEDIZIONE a. Tipo di documento : b. N. di documento : c. Paese + d. Luogo di rilascio : e. Data di rilascio :
8. PUNTO DI ENTRATA :	
10. DESCRIZIONE DELLA PARTE INTERCETTATA DELLA SPEDIZIONE a. Natura del(i) collo(i) / contenitore(i) : b. Marchio(i) del(i) collo(i) / contenitore(i) / numero(i) : c. Numero(i) del(i) collo(i) / contenitore(i) : d. Vegetale, prodotto vegetale o altra voce : e. Classe del prodotto :	11. a. Massa netta/volume/numero di partite della spedizione : b. Unità di misura : 12. a. Massa netta/volume/numero di partite della parte intercettata : b. Unità di misura : 13. a. Massa netta/volume/numero di partite della parte contaminata : b. Unità di misura :
14. MOTIVI DELL'INTERCETTAZIONE a. Motivo(i) : b. Nome scientifico dell'organismo nocivo : c. Portata della contaminazione :	
15. MISURE ADOTTATE a. Misura(e) : b. Portata della misura : QUARANTENA c. Data di inizio : d. Data di fine prevista : e. Data di fine effettiva : f. Paese + g. Luogo di quarantena :	16. OSSERVAZIONI
17. INFORMAZIONE SULL'INTERCETTAZIONE a. Luogo / punto di controllo : b. Servizio ufficiale : c. Data :	18. MITTENTE a. Servizio ufficiale + b. timbro c. Responsabile : d. data :

ALLEGATO XV

1. Ai fini di quanto disposto al Titolo XI° del presente decreto devono essere rispettate le seguenti condizioni generali :

- la natura e gli obiettivi delle attività per le quali il materiale viene introdotto o spostato sono stati esaminati dal servizio fitosanitario centrale e sono risultati conformi alla nozione di prove o scopi scientifici e lavori di selezione varietale di cui alla direttiva 77/93/CEE;

- le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività sono stati controllati per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al punto 2 e approvati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

- il Servizio fitosanitario regionale limita la quantità di materiale al livello necessario per le attività approvate e non superiore in ogni caso alle quantità che sono state stabilite in considerazione degli impianti di quarantena disponibili ;

- il servizio fitosanitario regionale deve esaminare e riconoscere le qualifiche scientifiche e tecniche del personale che eseguirà le attività.

2. Ai fini di quanto disposto al punto 1, le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività devono essere tali da garantire il trattamento del materiale in condizioni di sicurezza, da contenere gli organismi nocivi pericolosi e da escludere qualsiasi rischio di diffusione di tali organismi nocivi.

Il servizio fitosanitario regionale stabilisce per ciascuna attività indicata nella domanda il rischio di diffusione degli organismi nocivi conservati in condizioni di quarantena tenendo conto del tipo di materiale e di attività in causa, della biologia degli organismi nocivi, delle vie di diffusione dei medesimi, dell'interazione tra l'ambiente ed altri fattori connessi al rischio costituito dal materiale.

In esito alla valutazione del rischio, il Servizio fitosanitario regionale prende in considerazione e stabilisce in particolare :

a) le seguenti misure di quarantena concernenti i locali, gli impianti e i metodi di lavoro:

- l'isolamento fisico da qualsiasi altro materiale vegetale e organismo nocivo, compreso eventualmente il controllo della vegetazione nelle zone circostanti ;

- la designazione di una persona da contattare responsabile delle attività;
- l'accesso ai locali e agli impianti nonché alla zona circostante, secondo il caso, riservato unicamente al personale autorizzato ;
- l'identificazione adeguata dei locali e degli impianti, con l'indicazione del tipo di attività e del personale responsabile ;
- la tenuta di un registro delle attività svolte e un manuale delle procedure operative, comprese quelle in caso di rilascio di organismi nocivi dal confinamento;
- adeguati sistemi di sicurezza e di allarme ;
- misure di controllo atte a prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi nei locali;
- procedure controllate per il campionamento e il trasferimento del materiale tra locali e impianti;
- lo smaltimento controllato di rifiuti, terra e acqua, secondo i casi;
- procedure adeguate di igiene e di disinfezione, servizi per il personale e attrezzature;
- misure e attrezzature idonee per lo smaltimento del materiale sperimentale;
- procedure e attrezzature idonee per l'indexaggio (compreso l'esame);

e

b) ulteriori misure di quarantena in funzione della biologia e dell'epidemiologia specifica del tipo di materiale in causa e delle attività approvate:

- il materiale è conservato in impianti con accesso separato del personale al locale tramite doppia porta;
- il materiale è conservato con pressione dell'aria negativa;
- il materiale è conservato in contenitori ermetici provvisti di maglie adeguate e di altre barriere, ad esempio barriera ad acqua contro gli acari, contenitori chiusi in terra contro i nematodi, trappole elettriche contro gli insetti;
- il materiale è conservato isolato da qualsiasi altro organismo nocivo o materiale, ad esempio materiale fertilizzante virulifero e materiale ospite;

- il materiale riproduttivo è conservato in contenitori appositi provvisti di dispositivi di manipolazione;
- gli organismi nocivi non sono incrociati con specie o ceppi indigeni;
- gli organismi nocivi non sono posti in coltura continua;
- il materiale è conservato in condizioni che consentono di limitare rigorosamente la moltiplicazione degli organismi nocivi, ad esempio in un regime ambientale che ne impedisca la diapausa;
- il materiale conservato secondo modalità che impediscano la diffusione tramite propagoli, evitando ad esempio correnti d'aria;
- si applicano procedure intese a verificare la purezza delle colture degli organismi nocivi, che devono essere indenni da parassiti e altri organismi nocivi;
- si applicano idonei programmi di controllo del materiale al fine di eliminare eventuali vettori;
- in caso di attività in vitro, il materiale è manipolato in condizioni sterili e il laboratorio deve essere attrezzato per l'esecuzione di operazioni asettiche;
- gli organismi nocivi propagati da vettori sono conservati in condizioni tali da evitare qualsiasi propagazione tramite vettore, ad esempio prevedendo maglie controllate o un confinamento del suolo;
- si applica l'isolamento stagionale al fine di effettuare le attività nei periodi a basso rischio fitosanitario.

ALLEGATO XVI

LETTERA DI AUTORIZZAZIONE

1. Nome e indirizzo dello speditore / o dell'organismo fitosanitario del paese di origine	<p style="text-align: center;">Lettera di autorizzazione per l'introduzione e/o lo spostamento di organismi nocivi vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (rilasciata ai sensi della direttiva 96/44/CE)</p>	
2. Nome e indirizzo della persona responsabile delle attività approvate		
4. Indirizzo e descrizione del sito o dei siti specifici di quarantena	5. Luogo di origine (allegare la prova documentale per il materiale originario di un paese terzo)	6. Numero del passaporto delle piante : oppure Numero del certificato fitosanitario :
7. Punto di entrata dichiarato del materiale introdotto da un paese terzo	8. Nome o nomi scientifici del materiale, compresi gli organismi nocivi	9. Qualità di materiale
10. Tipo materiale		
11. Dichiarazione supplementare <p style="text-align: center;">Il presente materiale è introdotto trasportato (1) nella Comunità ai sensi della direttiva 95/44/CE</p>		
12. Informazioni supplementari		
13. Visto dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro d'origine del materiale Luogo del visto : Data : Nome e firma del funzionario autorizzato :	14. Timbro dell'organismo ufficiale responsabile rilasciante Luogo del rilascio : Data : Nome e firma del funzionario autorizzato :	

(1) Cancellare la dicitura inutile

ALLEGATO XVII

MISURE DI QUARANTENA ED ESAME PER I VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI
E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLO SVINCOLO DALLA QUARANTENA

PARTE A

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III della direttiva 77/93/CEE

Sezione I : Vegetali di *Citrus L*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo le terapie di cui al punto 1., l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.

3. Ai fini di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità:

3.1. L'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi *Citrus sinensis (L.) Osbeck*, *C. aurantifolia Christm. Swing*, *C. medica L.* e *C. reticulata Blanco* e *Sesamum L.*, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) *Citrus greening bacterium*
- b) *Citrus variegated chlorosis*
- c) *Citrus mosaic virus*
- d) *Citrus tristeza virus* (tutti gli isolati)
- e) *Citrus vein enation woody gall*
- f) *Leprosis*
- g) *Naturally spreading psorosis*

- h) *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchaveli & Gikashvili
- i) *Satsuma dwarf virus*
- j) *Spiroplasma citri* Saglio et al.
- k) *Tatter leaf virus*
- l) *Witches' broom* (MLO)
- m) *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per Citrus);

3.2. In caso di malattie della necrosi e della pseudonecrosi per le quali non vi sono metodi di indexaggio a breve termine, il materiale vegetale deve essere sottoposto all'arrivo al trapianto di germogli su materiale coltivato in coltura sterile secondo quanto disposto nelle direttive tecniche FAO/IBPGR e i vegetali ottenuti devono essere sottoposti a terapia conformemente al punto 1.

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2. e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame, se necessario, intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

Sezione II : Vegetali di *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L. e *Pyrus* L. e relativi ibridi e di *Fragaria* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo le terapie di cui al punto 1., l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.

3. Ai fini di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità:

3.1. Per quanto concerne *Fragaria* L., indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei,

compresi *Fragaria vesca*, *F. virginiana* e *Chenopodium* spp., allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) *Arabidopsis mosaic virus*
- b) *Raspberry ringspot virus*
- c) *Strawberry crinkle virus*
- d) *Strawberry latent "C" virus*
- e) *Strawberry latent ringspot virus*
- f) *Strawberry mild yellow edge virus*
- g) *Strawberry vein banding virus*
- h) *Strawberry witches' broom mycoplasma*
- i) *Tomato black ring virus*
- j) *Tomato ringspot virus*
- k) *Colletotrichum acutatum* Simmonds
- l) *Phytophthora fragariae* Hickman var *fragariae* Wilcox & Duncan
- m) *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King;

3.2. Per quanto concerne *Malus* Mill.,

i) se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti:

- a) *Apple proliferation mycoplasma*
- b) *Cherry rasp leaf virus* (americano),

l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti;

ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) *Tobacco ringspot virus*
- b) *Tomato ringspot virus*
- c) *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.

3.3. Per quanto concerne *Prunus L.*, per ciascuna specie di *Prunus*,

i) se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti:

- a) *Apricot chlorotic leafroll mycoplasma*
- b) *Cherry rasp leaf virus* (americano)
- c) *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier et al.) Yojng et al.,

l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti:

ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi :

- a) *Little cherry pathogen* (isolati non europei)
- b) *Peach mosaic virus* (americano)
- c) *Peach phony rickettsia*
- d) *Peach rosette mosaic virus*
- e) *Peach rosette mycoplasma*
- f) *Peach X-disease mycoplasma*
- g) *Peach yellows mycoplasma*
- h) *Plum line pattern virus* (americano)
- i) *Plum pox virus*
- j) *Tomato ringspot virus*
- k) *Xanthomonas campestris pv. pruni* (Smith) Dye;

3.4. Per quanto concerne *Cydonia Mill.* e *Pyrus L.*, indipendentemente dal paese d'origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) *Erwinia amylovora* (Burr). Winsl. et al.
- b) *Pear decline mycoplasma*.

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2. e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

Sezione III: Vegetali di *Vitis L.*, ad accezione dei frutti

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo la terapie di cui al punto 1., l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi compresi quelli di *Daktulosphaera viti-foliae* (Ficht) e di tutti gli altri organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.

3. Ai fini di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità.

3.1. Se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti:

i) *Ajinashika disease*:

l'esame è effettuato con un metodo di laboratorio idoneo; qualora si abbia un risultato negativo, il materiale vegetale deve essere indexato sulla varietà di vite Koshu e tenuto in osservazione per almeno due cicli vegetativi;

ii) *Grapevine stunt*:

l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, compresa la varietà di vite Campbell Early, e l'osservazione viene condotta per un anno;

iii) *Summer mottle*:

l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, comprese le varietà di vite Sideritis, Cabernet-Franc e Mission ;

3.2. Indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi :

- a) *Blueberry leaf mottle virus*
- b) *Grapevine Flavescence dorée MLO* e altri "grapevine yellows"
- c) *Peach rosette mosaic virus*
- d) *Tobacco ringspot virus*
- e) *Tomato ringspot virus* (ceppo "yellow vein" e altri ceppi)
- f) *Xylella fastidiosa* (Well & Raju)
- g) *Xylophilus ampelinus* (Panagopoulos) Willems et al.

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2., e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame intesi a determinare, con la maggiore esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

PARTE B

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati II e IV della direttiva 77/93/CEE

1. Le misure ufficiali di quarantena comprendono un'ispezione o un esame appropriati degli organismi nocivi pertinenti elencati negli allegati I e II della direttiva 77/93/CEE e si svolgono rispettando i requisiti particolari fissati nell'allegato IV della stessa direttiva per gli organismi nocivi specifici, secondo i casi. In merito a tali requisiti particolari, si applicano per le misure di quarantena le modalità fissate nell'allegato IV della direttiva 77/93/CEE o altre misure equivalenti ufficialmente autorizzate.

2. I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti devono essere esenti, secondo quanto disposto al paragrafo 1, dagli organismi nocivi corrispondenti specificati negli allegati I, II e IV della direttiva 77/93/CEE per i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti suddetti.

96A0886

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(8651342) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 2 0 0 0 4 1 1 9 6 *

L. 16.500